



## REGOLAMENTI

### Modello organizzativo di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001

Oggetto	Modello organizzativo di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001
Redatto	Direzione Generale
Versione	1.1
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	06/02/2024

Versione	1.0
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	24/11/2022

Versione	1.1
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	06/02/2024

## 1.0 Sommario

1. Premessa.....	6
2. Definizioni.....	6
3. Struttura del documento.....	7
4. Parte Generale.....	7
4.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	7
4.1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	7
4.1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	8
4.1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	9
4.1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	11
4.1.5 I reati commessi all'estero.....	11
4.1.6 Le sanzioni.....	12
4.1.7 Le vicende modificative dell'ente.....	13
4.2 Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.: la Società.....	14
4.2.1 Consiglio di Amministrazione.....	15
4.2.2 Comitato Esecutivo.....	17
4.2.3 Collegio Sindacale.....	18
4.2.4 Revisori dei conti.....	19
4.2.5 Direttore Generale.....	19
4.2.6 Struttura Organizzativa della Banca.....	20
4.3 Finalità del Modello.....	21
4.4 Modello, Codice Etico e Sistema ESG.....	22
4.5 Metodologia di predisposizione del Modello della Banca.....	23
4.6 Modifiche ed aggiornamento del Modello.....	24
4.7 Reati rilevanti per la Banca.....	24
4.8 Destinatari del Modello.....	25
4.9 Organismo di Vigilanza.....	26
4.9.1 Funzione.....	26
4.9.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.9.3 Requisiti di eleggibilità.....	28
4.9.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	28
4.9.5 Attività e poteri.....	29
4.9.6 Flussi informativi da e verso l'OdV.....	30
4.9.7 Whistleblowing.....	31
4.9.8 Prestazioni da parte di terzi.....	34
4.10 Sistema disciplinare.....	34
4.10.1 Principi generali.....	34
4.10.2 Misure disciplinari.....	35
4.10.3 Comunicazione e formazione del personale aziendale.....	40
5. Parte Speciale.....	41
5.1 Reati per i quali si può individuare un concreto indice di rischio.....	41
5.2 I protocolli per la prevenzione dei reati presupposto.....	42
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)....	42
A.1. Premessa.....	42
A.2. Reati applicabili.....	43

A.3. Attività sensibili.....	47
A.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	48
A.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	55
B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto).....	55
B.1. Reati applicabili.....	55
B.2. Attività sensibili.....	57
B.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	57
B.4. Normativa speciale in materia.....	58
B.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	58
C.1. Reati applicabili.....	59
C.2. Attività sensibili.....	59
C.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	60
C.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	61
D.1. Reati applicabili.....	61
D.2. Attività sensibili.....	62
D.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	62
D.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	62
E. Reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	62
E.1. Reati applicabili.....	62
E.2. Attività sensibili.....	65
E.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	65
E.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	68
F. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).....	68
F.1. Premessa.....	69
F.2. Reati applicabili.....	69
F.3. Attività sensibili.....	69
F.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	69
F.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	69
G. Abusi di Mercato (art. 25-sexies del Decreto).....	70
G.1. Reati applicabili.....	70
G.2. Attività sensibili.....	74
G.3. Presidi di controllo.....	74
G.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	75
H.1. Reati applicabili.....	75
H.2. Attività sensibili.....	77
H.3. Principi generali di comportamento.....	79
H.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	80
H.5. Ulteriori controlli.....	86
H.6. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.....	89
H.7. Flussi informativi verso l'OdV.....	90
I.1. Reati applicabili.....	90
I.2. Attività sensibili.....	91
I.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	92
I.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	93
J.1. In particolare: il delitto di autoriciclaggio.....	93
J.2. Attività sensibili.....	96

J.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	96
J.4. Ulteriori considerazioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente.....	96
J.5. I reati non-presupposto rilevanti.....	98
J.6. Flussi informativi verso l'OdV.....	105
K.1. Reati applicabili.....	105
K.2. Attività sensibili.....	105
K.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	105
K.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	106
L.1. Reato applicabile.....	107
L.2. Attività sensibili e prevenzione.....	107
M.1. Reati applicabili.....	107
M.2. Attività sensibili.....	110
M.3. Protocolli di carattere generale.....	110
M.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	112
M.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	114
N.1. Reati applicabili.....	114
N.2. Attività sensibili.....	114
N.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	114
N.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	115
O.1 Reati applicabili.....	115
O.2. Attività sensibili.....	115
O.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	116
O.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	116
P.1 Reati applicabili.....	116
P.2 Attività sensibili.....	116
P.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	117
P.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	117
Q.1. Reati applicabili.....	117
Q.2. Attività sensibili.....	119
Q.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	119
Q.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	122
R.1 Reati applicabili.....	123
R.2 Attività sensibili.....	123
R.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	123
R.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	124

## 1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa delle società e degli enti collettivi per una serie di reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (posizioni apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Al fine di migliorare quanto più possibile il sistema di controlli interni già esistente e di condividere un sistema organico e strutturato di principi e procedure atto a prevenire la commissione dei reati presupposti previsti dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione approva e rende operativo il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è stato affidato, come prevede la normativa, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui disciplina viene integralmente richiamata.

## 2. Definizioni

- **Società o Banca:** Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. con sede in Ceva (CN), 12073 – Via A. Doria n.17.
- **Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Attività sensibili:** attività della Banca nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **PA:** Pubblica Amministrazione.
- **Linee guida ABI:** documento-guida dell'Associazione Bancaria Italiana per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca.
- **Codice Etico:** Codice etico adottato dalla Banca.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Banca sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Banca un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- **Partner:** le controparti contrattuali della Banca, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Banca.
- **TUF:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni o integrazioni.

- **Strumenti di attuazione del Modello:** Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, *job description*, *policy*, procedure, regolamenti, disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti ed atti della Società.

### 3. Struttura del documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Banca, la descrizione dei reati rilevanti per la stessa, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività “sensibili” – cioè delle attività che sono state considerate dalla Banca a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il risk self assessment finalizzato all'individuazione delle attività sensibili;
- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento della Banca;
- gli strumenti di attuazione del Modello.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione sulla intranet aziendale.

### 4. Parte Generale

#### 4.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

##### 4.1.1 **Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa - in quanto risponde di un illecito amministrativo -, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo

Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

#### **4.1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni**

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies), nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 - octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (previsto dall'art. 22 co. 12 - bis D.lgs. 286/98), di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (previsti dall'art. 12 co. 3, 3 - bis, 3 - ter e 5 del D.lgs. 286/1998 (art. 25-duodecies);
- reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 - terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25 - sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 - septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 - duodevicies)

- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146)<sup>1</sup>.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Banca sono oggetto di approfondimento al paragrafo 7 della presente Parte Generale.

#### 4.1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con

---

<sup>1</sup> L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-*bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-*ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-*quinquies* «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater.1* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-*septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-*octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-*bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-*bis.1* «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-*novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* (in seguito rinumerato art. 25-*decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; Decreto Legislativo n. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25-*undecies* «Reati ambientali». Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha modificato gli artt. 25 e 25-*ter*; Legge 15 dicembre 2014 n. 186, che ha integrato l'art. 25-*octies* con il delitto di autoriciclaggio; Legge 22 maggio 2015 n. 68 che ha modificato l'art. 25-*undecies* inserendo i nuovi delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del Codice Penale; Legge 27 maggio 2016 n. 69 che ha modificato l'art. 25-*ter* reinserendo il "nuovo" delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621-*bis* c.c.; Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 che ha modificato alcuni fra i reati presupposto di cui all'art. 24-*bis*.

soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l'ente ha tratto - o avrebbe potuto trarre - dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato - anche a titolo di concorso - appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

#### **4.1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposti.

#### **4.1.5 I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposti commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

#### 4.1.6 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- *sanzioni interdittive*: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni – fermo restando quanto previsto dall'art. 25, co. 5 (la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, c.d. "Spazzacorrotti, ha introdotto misure volte all'inasprimento delle sanzioni interdittive a carico degli enti per i reati di corruzione contro la P.A. - delitti di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità ed istigazione alla corruzione propria - differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto dal soggetto che ha commesso il delitto: da un

minimo di 4 anni ad un massimo di 7 anni nel caso di reati commessi da soggetti apicali; da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni, nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllo<sup>2</sup>), ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

#### **4.1.7 Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

---

<sup>2</sup> La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "Spazzacorrotti") ha introdotto l'istituto del "ravvedimento operoso" che prevede una riduzione delle sanzioni per condotte collaborative. In particolare, ai sensi dell'art. 25, co. 5-bis del D.lgs. n. 231/01: «avranno uno sconto di pena gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

#### **4.2 Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.: la Società**

Il Banco di Credito P. Azzoaglio ("Banco" nel seguito) è una società per azioni che fonda le proprie strategie di crescita aziendale e sviluppo economico su valori e su principi di rigorosa osservanza delle leggi e regolamenti, di rispetto degli interessi dei clienti, azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, istituzioni, collettività e territorio, enunciati nel Codice Etico.

Ai sensi del vigente Statuto, il Banco ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Il Banco ha un'operatività tradizionale a vocazione prevalentemente commerciale, senza particolari segmentazioni di mercati e clientela, focalizzato sul sostegno alle esigenze delle famiglie e sul finanziamento delle imprese, principalmente di piccole e medie dimensioni, con un forte radicamento nel territorio ed una relazione consolidata con i propri clienti.

#### **Sistema di corporate governance:**

Il sistema di amministrazione adottato è di tipo tradizionale ed è così articolato:

- a) l'Assemblea dei Soci: l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- b) il Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 9 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. Il consiglio è

investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci. Esso rappresenta l'Organo aziendale con funzione di supervisione strategica così come definito dalla circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia.

c) il Comitato Esecutivo: possiede attribuzioni delegate e concesse dal Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del valore e quantitativo della delega. Al Comitato Esecutivo possono inoltre essere delegati, da parte del Consiglio di Amministrazione, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

d) il Collegio Sindacale: la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti. Esso è definito quale Organo di controllo dalla circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia;

f) Controllo Contabile: Il controllo contabile sulla Banca è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **4.2.1 Consiglio di Amministrazione**

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica così come previsto dal Regolamento specifico, assumendo a tal fine le decisioni necessarie ed utili per dare attuazione all'oggetto sociale.

Lo Statuto sociale disciplina la composizione, i poteri e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli articoli 13 e seguenti.

Il Consiglio può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti (attualmente è composto da 7 membri), secondo le determinazioni dell'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve altresì possedere i requisiti di indipendenza<sup>3</sup> previsti dalla disciplina vigente in materia o in difetto di essa dal Codice Civile per i Sindaci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, pena la loro decadenza, devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art.26 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni ed integrazioni: il Consiglio verifica nel continuo l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di *interlocking*), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti d'interesse; la verifica della sua corretta attuazione e la promozione di tempestive misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;

---

<sup>3</sup> Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente, si approssima all'intero superiore.

- tutti i compiti che l'Organo svolge ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
- la nomina dei Dirigenti (con vario grado, compreso quello di Direttore Generale ove ritenuto necessario), con determinazione di qualifiche, poteri ed attribuzioni loro spettanti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi aziendali;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di anticiclaggio, di risk management e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione alla Banca;
- la garanzia di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte.

La normativa di vigilanza affida poi, tra gli altri, al CdA i seguenti principali compiti:

- definire il modello di *business*, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- approvare la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, nonché il processo di gestione del rischio, valutandone la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- approvare le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza, nonché la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- assicurare che la struttura della Banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- stabilire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi;
- assicurare, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca e che la quantità e l'allocatione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- definire e approvare con riferimento al processo ICAAP, le linee generali del processo, assicurarne la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di

riferimento; promuovere il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;

- approvare, con riguardo ai rischi di credito e di controparte, le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

Al consiglio di amministrazione è riservato il compito di:

- deliberare in materia di poteri delegati, determinando, in modo analitico, chiaro e preciso, il contenuto delle deleghe anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio;
- determinare le funzioni ed i poteri da attribuire al Comitato Esecutivo e/o ai Consiglieri a cui siano eventualmente assegnate particolari deleghe e verificarne il corretto esercizio sulla base dei flussi informativi ricevuti.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà altresì di impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega coerentemente con quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni due mesi; deve altresì essere convocato entro dieci giorni qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio o del Collegio Sindacale. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi; sollecita, inoltre, la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze vengono tenute presso la Sede Sociale od in altro luogo che verrà volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Normalmente, l'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera raccomandata, per facsimile o a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Per la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e per il conferimento di procura e poteri inerenti ai sensi degli artt. 18 e 20 dello Statuto, nonché per il conferimento di mandati generali, "*ad negotia*" o "*ad lites*", è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

I processi verbali del Consiglio sono firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, disgiuntamente o congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti, ai membri del Consiglio, nonché ai dipendenti della Società che saranno designati dal Consiglio stesso in applicazione dell'art. 18 dello Statuto.

Per un'analisi completa dei poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione si rimanda allo Statuto, al Regolamento interno ed al Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.2.2 Comitato Esecutivo**

Al Comitato Esecutivo spetta, nell'ambito della gestione delegatagli dal Consiglio così come descritta dallo specifico Regolamento, la conduzione dell'operatività del Banco volta a realizzare le strategie aziendali.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso consiglio.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente, se lo stesso non è nominato dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo; per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Anche il Direttore Generale può partecipare alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e/o propositive.

Le riunioni sono convocate a mezzo posta elettronica certificata, con messaggio inviato almeno un giorno prima dell'adunanza, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato si ritiene altresì validamente riunito con la presenza di tutti i suoi componenti, pur in assenza di formale convocazione. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.

Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci.

Nel caso in cui al Comitato Esecutivo fossero conferiti poteri in materia di erogazione del credito, il medesimo dovrà portare le decisioni assunte in materia a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In ogni caso, alla prima occasione utile e, comunque, almeno ogni sei mesi, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Per un'analisi completa dei poteri spettanti al Comitato Esecutivo si rimanda allo Statuto, al Regolamento interno ed al Regolamento del Comitato Esecutivo.

#### **4.2.3 Collegio Sindacale**

Nel sistema di *governance* adottato dalla Banca, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i Sindaci effettivi. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina dei sindaci basterà la maggioranza relativa; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla Banca d'Italia.

I Sindaci assolvono i doveri ed i compiti loro assegnati dalla legge e dalla normativa regolamentare esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge; nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono delle strutture interne della Società.

I Sindaci, sia collegialmente che individualmente, sono investiti dei più ampi poteri per assolvere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito ad irregolarità gestionali o violazioni della normativa, nonché per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle disposizioni di vigilanza.

Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 - bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Inoltre, il Collegio Sindacale viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Per un'analisi completa dei poteri spettanti al Collegio Sindacale si rimanda allo Statuto, al Regolamento interno ed al Regolamento del Collegio Sindacale.

#### **4.2.4 Revisori dei conti**

Il controllo contabile sulla Banca è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli incaricati alla revisione legale riferiscono tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o a violazioni della normativa di cui vengono a conoscenza.

Il Collegio Sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

#### **4.2.5 Direttore Generale**

Il Direttore Generale è Capo del personale. Ad esso spetta, nell'ambito della gestione delegatagli dal Consiglio, la conduzione dell'operatività del Banco volta a realizzare le strategie aziendali.

Il Direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, nomina, promozione, trattamento economico e provvedimenti disciplinari inerenti al personale.

Il Direttore Generale, avvalendosi delle strutture operative e di controllo del Banco, cura l'istituzione ed il mantenimento di un efficace sistema di gestione e di controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici; verifica nel continuo l'efficacia e l'efficienza complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti; definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio; provvede all'integrazione del sistema di misurazione dei rischi nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale.

Per un'analisi completa dei poteri spettanti al Direttore Generale si rimanda al Regolamento interno.

#### 4.2.6 Struttura Organizzativa della Banca

La struttura di Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. si basa sulle seguenti componenti:

- **Nuclei:** corrispondono a identificati livelli di responsabilità su uno o più processi e riuniscono attività omogenee. Sono posti gerarchicamente sotto un'area o un settore oppure direttamente in staff al Direttore Generale. I Nuclei partecipano in rete con tutto il resto della struttura e sono proattivi rispetto alle sollecitazioni interne ed esterne. Ogni risorsa chiamata a presidiare un Nucleo è chiamata a rispondere compiutamente (di qui responsabilità) per le attività di cui è detentrica, sia verso l'interno che verso l'esterno. La risorsa individuata per un Nucleo è responsabile del pieno e corretto svolgimento delle attività assegnate.
- **Settori ed Aree:** raggruppamenti di Nuclei con un riferimento gerarchico rappresentato dal Responsabile di Area o Settore, che garantisce il corretto, efficace ed efficiente svolgersi dei processi di produzione, esecutivi ed organizzativi del Banco.

Il dialogo tra unità organizzative distinte su tematiche comuni avviene tramite le Strutture di Coordinamento, ossia gruppi di lavoro con funzione consultiva e propositiva a supporto dell'attività della Direzione Generale. Sono identificate le seguenti strutture:

- Riunione di rete
- Riunione di Direzione
- Riunione Controlli
- Comitato Crediti
- Comitato ALM
- Comitato Innovazione e Organizzazione
- Comitato Commerciale
- Comitato Comunicazione
- Comitato ESG
- Comitato Investimenti

La struttura organizzativa si articola come di seguito indicato:

- **Governance:**
  - o Il Consiglio di Amministrazione (cui è attribuita la funzione di supervisione strategica);
  - o Il Comitato Esecutivo (cui è attribuita la funzione di gestione);
  - o Il Collegio Sindacale;
  - o L'Organismo di Vigilanza;
- **Il Direttore Generale** rappresenta l'organo cui spetta, nell'ambito della gestione delegatagli dal Consiglio, la conduzione dell'operatività del Banco volta a realizzare le strategie aziendali.

Al Direttore Generale fanno capo uno staff, composto dai seguenti **Nuclei:**

- o Segreteria e Reporting;
- o Risorse Umane;
- o ESG;
- o Comunicazione
- **Sistema dei Controlli Interni:**

E' composto, come previsto dalla normativa di Vigilanza, dalle seguenti Funzioni:

  - o *Risk Management*
  - o *Compliance*
  - o *Internal Audit*
  - o ALM (Anti Money Laundering)
- **Area Legale:** area a diretto riporto della Direzione Generale composto dal Nucleo Credito Deteriorato, Affari Generali e Legale, Servicing.
- **Settore Digital Innovation:** raggruppamento delle attività dedicate all'innovazione sia di strumenti sia di prodotti, con l'obiettivo di diffondere il processo di trasformazione digitale sia verso l'interno della Struttura sia verso l'esterno. E' composto dai seguenti Nuclei: Prodotti Innovativi, Multicanalità, Sportelli remoti.
- **Settore Gestione Operativa:** è il settore che Area Risk Governance e Strategy, Area Facility, Area Finanza.
- **Settore Mercati:** è il settore che raggruppa Area Crediti, Area Imprese, Coordinamento Rete Distributiva e Area Corporate Finance Private.

Per un'analisi completa dei compiti e delle attribuzioni delle diverse Unità Organizzative si rimanda al Regolamento Interno della Banca, all'Organigramma e Funzionigramma che declinano nel dettaglio la loro relazione, le responsabilità e le attività collegate ad ognuna di esse.

#### **4.3 Finalità del Modello**

Con l'adozione del Modello, la Banca intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Banca ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Banca, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;

- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Banca condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

#### **4.4 Modello, Codice Etico e Sistema ESG**

Il Codice Etico di Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/06/2004 e revisionato in data 22/01/2019 - costituisce parte integrante del Modello.

Il Codice Etico recepisce e formalizza i principi ed i valori etico-sociali, nonché i valori ESG cui debbono essere permeati il comportamento della Banca e dei destinatari del Codice Etico in generale.

Il Codice Etico ha efficacia cogente per i destinatari e si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società.

Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Banca, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

L'importanza che detto documento riveste per la Società e la sua efficacia cogente è comprovata dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice Etico.

Il Codice Etico è disponibile nella rete aziendale nella sezione Normativa Interna e sul sito internet della Banca.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Banca, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

Inoltre, in linea con la Lettera di intenti sottoscritta da tutti i soci della Banca ("Lettera di intenti dei Soci del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Adesione ad un sistema ESG"), il Codice Etico di Banco di Credito P. Azzoaglio è improntato al rispetto dei principi ESG (declinati puntualmente nei documenti integranti il Sistema ESG della Banca: Policy e Regolamenti rinnovati in chiave ESG, Circolari) fondati principalmente sulla valorizzazione delle persone (con particolare attenzione alla tutela e promozione delle diversità e delle pari opportunità), sulla lotta alla corruzione attiva e passiva in conformità con i più elevati standard etici e sulla tutela dell'ambiente.

Alla data di approvazione della nuova versione del MOGC 231, i documenti integranti il Sistema ESG risultano i seguenti: Codice Etico, Regolamento Disciplinare, Regolamento Gestione del Personale,

Regolamento utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali, Regolamento Sponsorizzazioni e contributi liberali, ed ogni successiva modifica ed integrazione che qui si intende richiamato.

Il Sistema ESG – parte integrante del Codice Etico e del MOGC 231 - mira a rafforzare ulteriormente ed a trasmettere i valori di etica, integrità e responsabilità nel rispetto delle persone, dell'ambiente e della società nel suo complesso.

La Banca monitora costantemente l'applicazione di tali principi sensibilizzando i propri dipendenti attraverso anche programmi formativi.

Tali principi possono essere raggruppati in tre distinti gruppi: 1) tutela dei diritti umani; 2) lotta alla corruzione; 3) ambiente.

#### **4.5 Metodologia di predisposizione del Modello della Banca**

Il Modello della Banca è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Banca, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Banca e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Banca ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Banca, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Banca per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le linee guida redatte in materia dall'ABI e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Banca ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-*septies* del Decreto), la Banca ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

In relazione alla possibile commissione del reato presupposto di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del D.Lgs 231/2001), previsto dall'articolo 184 e 185 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58 del 24 febbraio 1998), la Banca ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale ed alla previsione di

specifici protocolli. Il sistema informatico della Banca è predisposto alla notifica mediante specifici *alert* del verificarsi di anomalie.

La Banca ha adottato la prima versione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2004. Le modifiche al Modello sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.6 Modifiche ed aggiornamento del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Banca;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dal Nucleo Risorse Umane in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Banca.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente della Banca può provvedervi in maniera autonoma - dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza - ed informa il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del medesimo.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la parte speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

#### **4.7 Reati rilevanti per la Banca**

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Banca, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);

- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati ambientali (art.25-undecies);
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis D.lgs. n. 286/98), di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.lgs. n. 286/98) previsti dall'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01;
- reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 - terdecies);
- reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 - septiesdecies ed art. 25 - duodevicies)

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Banca i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies) ed il reato di contrabbando (art. 25 - sexesdecies) in quanto la Banca non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per la Banca, le attività della Banca denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Banca si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

#### **4.8 Destinatari del Modello**

Il Modello della Banca si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Banca o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Banca, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Banca (quali a titolo esemplificativo procuratori speciali), operano su mandato o per conto della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione e i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di

destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Banca.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso.

#### **4.9 Organismo di Vigilanza**

##### **4.9.1 Funzione**

La Banca istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Banca;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Banca o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

##### **4.9.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Banca in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei

compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli in settori del Banco operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Banca.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ✓ ricoprire all'interno della Banca ruoli in settori di tipo operativo;
  - ✓ essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Banca;
  - ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri suindicati, in forma collegiale da un numero non inferiore a tre componenti, di cui almeno uno esterno che ne assume la Presidenza.

#### **4.9.3 Requisiti di eleggibilità**

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV o la decadenza dalla stessa.

#### **4.9.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

#### **4.9.5 Attività e poteri**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Banca, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Banca. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, della Funzione Internal Audit. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;

- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Banca;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Banca e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Banca e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 4.8;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Banca in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 4.11;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Nucleo Risorse Umane, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.9.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Banca.

Si rimanda altresì al Regolamento inerente alle politiche in materia di sistemi di controlli interni (con particolare riferimento al paragrafo 4.3.2 "Organismo di Vigilanza").

#### **4.9.6 Flussi informativi da e verso l'OdV**

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
  - ✓ sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
  - ✓ eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
  - ✓ procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
  - ✓ valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
  - ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
  - ✓ rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi

cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri destinatari del Modello nel rispetto degli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 24/23 e del Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing.

#### **4.9.7 Whistleblowing**

L'Organismo di Vigilanza (Responsabile Whistleblowing) deve essere tempestivamente informato, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 e del d.lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing.

Possono formare oggetto della segnalazione gli atti o fatti che possono costituire violazioni delle seguenti norme: TUB, TUF, Antiriciclaggio, D. Lgs. 231/01, Antitrust, CAP e Sicurezza sul Lavoro, ove applicabili, nonché violazioni del Codice Etico di politiche o normative interne che disciplinano aspetti di particolare rilevanza per la Banca.

In particolare, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231;
- segnalazioni concernenti la violazione, potenziale o effettiva, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalazioni concernenti atti o fatti che possano costituire violazioni di norme disciplinanti l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, della normativa antitrust, nonché delle disposizioni in materia di abusi di mercato;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato I al D.lgs. n. 24/23 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato); a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si tratta di illeciti relativi ai settori dei prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (sono ricomprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese ed i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese);
- ulteriori atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

### **CANALI DI SEGNALAZIONE:**

Le segnalazioni di cui sopra devono essere inviate all'OdV (Responsabile Whistleblowing) attraverso uno dei seguenti canali:

- Piattaforma informatica "Whistleblowing": accessibile dal sito ri, ma anche a terze parti; 2) caricare documenti di testo, registrazioni audio o video o qualsiasi altra cosa rilevante per la segnalazione.
- incontro diretto e riservato con il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni Whistleblowing, contattando l'OdV (Responsabile Whistleblowing) inviando una mail all'indirizzo [231ODV@azzoaglio.it](mailto:231ODV@azzoaglio.it).

La segnalazione viene acquisita mediante incontro diretto da parte del Responsabile dei Sistemi Interni della segnalazione delle violazioni whistleblowing. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore delle segnalazioni procede a stilare un verbale che viene sottoscritto al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

L'OdV (Responsabile Whistleblowing) valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti (ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione) nel rispetto del Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing.

Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si riveli infondata, costituisce violazione del Modello ed è pertanto sanzionabile.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione della segnalazione esterna (ANAC) si rinvia al Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing (il canale in oggetto è pubblicato sul sito internet della Banca, nella sezione "Whistleblowing").

### **Divieto di ritorsione:**

Sono vietati atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati dal D.lgs. n. 24/23 ed indicati nel Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing.

Eventuali violazioni di tale divieto comportano l'applicazione delle misure previste nel Sistema Disciplinare del Modello 231.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate di seguito talune fattispecie che costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **4.9.7.1 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, tramite il canale di posta elettronica (231odv@azzoaglio.it):

- le informazioni espressamente individuate nella Parte Speciale del presente documento;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- le violazioni o carenze riscontrate dagli attori del Sistema dei Controlli Interni (c.d. "SCI") (si rimanda al Regolamento inerente alle politiche in materia di sistema di controlli interni ed in particolare al paragrafo "Flussi informativi verticali" ai sensi del quale *"...è previsto che le funzioni di controllo informino tempestivamente il Direttore Generale, il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza su ogni violazione o carenza riscontrata, comunicando l'evento e, ove apprese, le modalità con le quali lo stesso si è verificato, nonché l'iter che ha condotto la Funzione alla relativa rilevazione, una stima dei possibili rischi/danni per la Banca e le prime linee di intervento conseguenti..."*). A pg. 27 del Regolamento in esame è riportato un elenco - esemplificativo e non esaustivo - di fattispecie all'accadimento delle quali è prevista la necessità di tempestiva informativa).

Inoltre, come indicato nel Regolamento in oggetto (al paragrafo 5.6), le funzioni di controllo possono essere chiamate a supportare l'OdV nelle relative attività di verifiche periodiche previste dal MOGC 231 ed in occasione delle sedute periodiche sono tenute a fornire all'OdV medesimo le informazioni ed i dati circa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01;

- eventuali violazioni dei principi e delle procedure integranti il Sistema ESG richiamati nel MOGC 231 (ivi compreso il Codice Etico), con particolare riferimento alle violazioni inerenti ai protocolli di parte speciale volti a prevenire i reati di corruzione (la loro prevenzione attraverso l'implementazione di una politica anticorruzione rientra tra gli strumenti di governance sostenibile e si pone in linea con il perseguimento degli SDGs 16 e 17), il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (la cui prevenzione si pone in linea con gli SDGs 1, 5, 8 e 10 contribuendo ad eliminare qualsiasi forma di sfruttamento e/o lavoro forzato fissando livelli retributivi in linea con la contrattazione collettiva nazionale), i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica (le misure implementate per contrastare incidenti e/o malattie sul lavoro, nonché la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si pongono in linea con gli SDGs 3 e 8 contribuendo a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto) ed i reati ambientali (la cui prevenzione si pone in linea con gli SDGs 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15 ed è finalizzata altresì all'adozione di processi che supportino e favoriscano il percorso verso la transizione ecologica dell'impresa, degli investitori clienti e di tutte le organizzazioni che rientrano nella sfera di operatività del Banco);
- le informazioni oggetto del Regolamento dei flussi informativi rilevanti ai sensi D.lgs. n. 231/01.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

I flussi informativi ricevuti e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico.

L'accesso a tale archivio è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, previa autorizzazione dell'OdV, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

#### **4.9.8 Prestazioni da parte di terzi**

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Banca:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Banca stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Banca stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per la Banca di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

### **4.10 Sistema disciplinare**

#### **4.10.1 Principi generali**

La Banca condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Banca stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata - mediante i canali di segnalazione whistleblowing di cui sopra - all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo nel rispetto del Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti gli organi competenti, nel rispetto del Regolamento interno di segnalazione delle violazioni whistleblowing, nonché il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Banca.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello, ivi compreso il Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 - bis del D.lgs. 231/01, le condotte illecite di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. "Decreto Whistleblowing").

#### **4.10.2 Misure disciplinari**

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Banca da qualsiasi contratto di lavoro (*full time* o *part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

##### Misure nei confronti dei dipendenti:

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via

provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o del Codice Etico, la sanzione del rimprovero verbale o scritto;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Banca al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa. I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 ed al Regolamento Disciplinare aziendale.

Sono altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i protocolli individuati dalla Banca anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

A norma del citato art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, in ogni caso, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

I comportamenti in contrasto con la regolamentazione interna potranno costituire relativamente:

- agli esponenti aziendali (vale a dire coloro che svolgono funzione amministrazione, direzione e controllo) → giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- ai dipendenti → un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
- ai lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati → causa della risoluzione anticipata del rapporto.

In tali ipotesi la Banca potrà chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata.

#### Misure nei confronti dei Dirigenti:

Data la gravità delle conseguenze per la Banca in caso di comportamenti illeciti, qualsiasi inosservanza del Modello da parte dei Dirigenti, così come da parte di Amministratori, Sindaci e dipendenti, configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Banca. A titolo esemplificativo costituiscono infrazioni la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale di rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate; l'inadempimento degli obblighi di segnalazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è

individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, nei confronti dei Dirigenti sono previste le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale, laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità;
- il rimprovero scritto, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni, nel caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico quando, da tale violazione, non derivi pregiudizio alla normale attività della Banca;
- licenziamento per giustificato motivo, nel caso di notevole inadempimento di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o dal Codice Etico che determini un danno patrimoniale alla Banca o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine alla gestione corrente dell'attività di impresa;
- licenziamento per giusta causa, qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice Etico sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Relativamente alle modalità di gestione delle contestazioni inerenti al comportamento ovvero l'operato dei Dirigenti, valgono le medesime disposizioni descritte al riguardo nel precedente paragrafo con riferimento ai lavoratori subordinati.

Le sanzioni previste dalla Banca per i propri dirigenti nel caso di violazioni del Modello o del Codice Etico costituiscono un sistema distinto e autonomo rispetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il Dirigente all'atto della nomina si impegna contrattualmente a rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico ed a soggiacere alle sanzioni ivi stabilite ("sanzioni convenzionali").

La presa d'atto del presente Modello da parte dei dirigenti equivale all'obbligo di rispetto del medesimo in ogni sua parte, compreso l'assoggettamento alle misure sanzionatorie ivi richiamate e previste.

#### Misure nei confronti degli Amministratori:

In ossequio all'art. 6, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 231/2001 – a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure (con espressa finalità sanzionatoria) applicabili agli Amministratori della Banca, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- censura/richiamo formale;
- multa, da un minimo di €/euro 1.000,00 ad un massimo di €/euro 10.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Banca;
- la revoca di deleghe operative – se previste -, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- la revoca dalla carica.

L'OdV, accertata la violazione del MOGC (da intendersi comprensivo del Codice Etico e dei protocolli prevenzionali richiamati nelle parti speciali) da parte di un Amministratore, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al più anziano tra gli amministratori ed al Presidente del Collegio Sindacale.

La relazione dell'OdV contiene:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione astrattamente irrogabile rispetto ai fatti in contestazione, una volta accertati.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il componente indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste dallo Statuto, è effettuata per iscritto e contiene:

- l'indicazione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello (ivi compreso il Codice Etico) oggetto di violazione;
- la data dell'adunanza;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso all'OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Banca spetta:

- per quanto concerne la "censura", la "multa" e la "revoca delle deleghe", al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l'OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione di riunirsi ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di misura sanzionatoria;
- per la "revoca dalla carica" all'Assemblea Ordinaria; a tale fine l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale potranno procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria - anche su istanza dell'OdV -, nei termini statutariamente previsti, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore, a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati; l'Assemblea, qualora ravvisi la non manifesta infondatezza dell'addebito, provvederà ad assegnare all'Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.

La misura/sanzione della "revoca dalla carica", è applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ. Si applicano le norme civilistiche per la sostituzione del consigliere.

#### Misure nei confronti dei Sindaci:

L'OdV, accertata la violazione del presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato e/o tentato), da parte di un sindaco, ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente ed al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al sindaco effettivo più anziano.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Banca nei confronti dei Sindaci, trovano

applicazione, con i dovuti adattamenti, le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti per gli amministratori descritto al paragrafo che precede, valendo le medesime considerazioni effettuate con riferimento alla natura "convenzionale" delle sanzioni previste. Pertanto all'atto dell'accettazione dell'incarico, viene richiesto l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello 231/2001 e del Codice Etico, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dalla Legge, convocando ad esempio l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico del Sindaco in relazione a reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001). Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c. ("Composizione del Collegio"), la Banca provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo Albo.

In ogni caso all'OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

#### Misure nei confronti dell'OdV:

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi (v. paragrafo 9.4).

#### Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori e soggetti terzi:

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, ivi inclusi i partner commerciali nell'ambito di contratti associativi o bilaterali, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare nei casi più gravi l'applicazione di penali o la risoluzione e/o recesso del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine si prevede l'inserimento, nei contratti con le controparti di cui sopra, di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto, del Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Banca;
- richiedano l'assunzione di un impegno ad attenersi alle prescrizioni del Codice Etico e ai protocolli di prevenzione riportati nella parte speciale del Modello specifici per la/le attività oggetto del rapporto Banca-partner terzo;
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
- in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

#### Misure nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'art. 21 co. 1 del D.lgs. n. 24/23 in ambito *whistleblowing*:

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 2 - bis del D.lgs. 231/01 e dall'art. 21 co. 1 del D.lgs. n. 24/23 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), si applicano le sanzioni disciplinari previste nei paragrafi precedenti nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'art. 21 co. 1 D.lgs. n. 24/2023.

Si riportano, nel seguito, le condotte sanzionabili:

- condotte di ritorsione o di ostacolo (o tentato ostacolo) alla segnalazione;
- violazioni dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/23;

- omissioni di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 24/23: mancata istituzione di canali di segnalazione, omessa adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, adozione di procedure non conformi alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 24/23, omessa verifica ed analisi delle violazioni ricevute;
- ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. c), quando è accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i suddetti reati.

I provvedimenti disciplinari in oggetto devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza della condotta ed al grado del dolo o della colpa.

#### **4.10.3 Comunicazione e formazione del personale aziendale**

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori avviene attraverso la pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale Sezione Normativa Interna accessibile a tutti i dipendenti, consulenti ed esponenti aziendali nonché sul sito internet della Società nella sezione dedicata (per la sola parte generale del modello) così garantendo la diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 8, esterni alla Banca oltre che alla comunità in generale.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata operativamente al Nucleo Risorse Umane che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Banca, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 8 interni alla Banca.

È compito della Banca attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto del Nucleo Risorse Umane.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dal Nucleo Risorse Umane, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che si adopera affinché i programmi di formazione siano efficacemente erogati.

La Banca garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata o direttamente dall'OdV o da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

## 5. Parte Speciale

### 5.1 Reati per i quali si può individuare un concreto indice di rischio

Analizzati e valutati i processi aziendali svolti dalla Banca in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale e visti gli assetti organizzativi adottati, si può ritenere che per le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n.231/01, la Banca evidenzia un concreto ed apprezzabile indice di rischio, ancorché minimo per alcune di esse; di qui la loro inclusione nel presente Modello Organizzativo:

delle fattispecie richiamate e previste agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n.231/01:

Le fattispecie di *Corruzione*, per le ragioni collegate alla eventualità, non escludibile a - priori, che Pubblici Ufficiali entrino in contatto con la Banca per il compimento di atti istituzionalmente di loro competenza (es., accertamenti/sopralluoghi da parte dell'ASL/VV.FF., verifiche fiscali/contributive/erariali, etc.); le fattispecie di *malversazione ai danni dello Stato, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa ai danni dello Stato e/o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea* non possono escludersi a priori in quanto la Banca può trarre vantaggio, nell'ambito di un'operazione trilaterale ed in cui opera quale tramite, dalla commissione di tali delitti. Inoltre, si ritengono potenzialmente applicabili i reati di *peculato ex art. 314, co. 1 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.* (in ragione del fatto che all'interno della Banca coloro i quali esercitano attività di tesoreria rivestono la qualifica di incaricati di un pubblico servizio) e il reato di *frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.,* introdotti, da ultimo, nel novero del catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, decreto attuativo della Direttiva PIF n. 2017/1371.

Fattispecie di cui all'art. 24-bis D.Lgs. n.231/01:

*Delitti informatici*

*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640-quinquies c.p.*

Fattispecie di cui all'art. 24-ter D.Lgs. n.231/01:

*Delitti di Criminalità Organizzata*

Fattispecie di cui all'art. 25-bis D.Lgs. n.231/01:

*Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (con specifico riferimento al reato di cui all'art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).*

Fattispecie di cui all'art. 25-ter D.Lgs. n.231/01:

*False comunicazioni sociali*

*Impedito controllo*

*Indebita restituzione dei conferimenti*

*Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori*

*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

*Operazioni in pregiudizio dei creditori*

*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

*Aggiotaggio*

*Formazione fittizia del capitale*

*Corruzione tra privati*

*Istigazione alla corruzione tra privati*

*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

Fattispecie prevista agli artt. 25-quater, 25-quinquies D.Lgs. n.231/01:

*Reati commessi con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale;*

Fattispecie di cui all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/01:

*Abusi di mercato*

Fattispecie di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n.231/01:

*Omicidio colposo/Lesioni colpose (gravi e/o gravissime), commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per ragioni dipendenti dal fatto che si tratta di eventi non voluti ma determinati da comportamenti colposi sub specie di violazioni alle norme di prevenzione*

Fattispecie di cui all'art. 25-octies D.Lgs. n.231/01:

*Disposizioni in materia di riciclaggio/ricettazione/ impiego di beni o di denaro di provenienza illecita/autoriciclaggio*

Fattispecie di cui all'art. 25 - octies.1 del D.Lgs. n. 231/01:

*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Fattispecie di cui all'art. 25-novies D.Lgs. n.231/01:

*Fattispecie in materia di violazione del diritto d'autore*

Fattispecie di cui all'art. 25-decies D. Lgs. 231/01:

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Fattispecie di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01:

*Reati in materia ambientale*

Fattispecie di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01:

*Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.*

Fattispecie di cui all'art. 25 - terdecies D.lgs. n. 231/01:

*Razzismo e xenofobia*

Fattispecie di cui all'art. 25 - quinquiesdecies D.lgs. 231/01:

*Reati tributari*

Fattispecie di cui agli artt. 25 - septiesdecies e 25 - duodevicies del D.lgs. n. 231/01:

*Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

ogni fattispecie in materia di crimine organizzato "trans-nazionale"

*Le fattispecie dei reati c.d. Trans-nazionali di cui alla Legge n. 146/2006.*

## **5.2 I protocolli per la prevenzione dei reati presupposto**

### **A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

#### **A.1. Premessa**

Il concetto di Pubblica Amministrazione, nel diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività - in senso tecnico - amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari

dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

All'interno di Banco di Credito P. Azzoaglio rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio coloro i quali esercitano attività di tesoreria per un Ente pubblico.

Gli agenti contabili possono raggrupparsi in:

- ✓ agenti della riscossione, incaricati della riscossione delle varie entrate;
- ✓ tesorieri o agenti pagatori, incaricati della custodia del denaro e dell'esecuzione dei pagamenti;
- ✓ consegnatari, agenti incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie.

## **A.2. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (i reati contro la P.A. sono stati modificati, da ultimo, dalla L. 28 marzo 2022 n. 25):

- malversazione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee<sup>4</sup> contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste (articolo così modificato dalla L. 28 marzo 2022 n. 25);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (cfr. nota n. 3) - (articolo così modificato dalla L. 28 marzo 2022 n. 25);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-*bis* c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (cfr. nota n. 3) - (articolo così modificato dalla L. 28 marzo 2022 n. 25);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, previsto dall'art. 640-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- corruzione in atti giudiziari, previsto dall'art. 319-*ter* c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-*quater* c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.n. 75/2020 *"in ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea il riferimento alle parole "Comunità europee" dovrà intendersi come riferimento alle parole "Unione Europea"*.

fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità (la pena è aumentata quando la condotta offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 Euro);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;

ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;

- istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ai sensi dell'art. 322-bis c.p. e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
  - ✓ ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - ✓ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
  - ✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ✓ alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a

sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346 bis c.p.<sup>5</sup> e costituito dalla condotta chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- Peculato, previsto dall'art. 314, co. 1, c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- Abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (in relazione alla commissione dei delitti di peculato ex artt. 314, co. 1, e 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. - quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea - si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a duecento quote);
- Frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- Turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,

---

<sup>5</sup> Reato introdotto nel catalogo 231 dalla L. n. 3 del 9/01/19, c.d. "Spazzacorrotti". Il reato in oggetto è stato a sua volta modificato dalla stessa legge (L. n. 3 del 9/01/19) ed ha inglobato il reato di millantato credito di cui all'art. 346 c.p. (abrogato).

La nuova ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali – di natura economica o meno – rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo.

Ciò a condizione – fatta oggetto di un'apposita clausola di riserva («fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p.)) - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia un mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli.

La fattispecie incriminatrice in oggetto punisce le condotte che mettono in pericolo i beni offesi dai delitti di corruzione funzionali e preparatorie all'effettiva conclusione di accordi corruttivi (il reato in oggetto include tutte le situazioni percettibili come criminose in cui l'accordo corruttivo non si perfeziona).

impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti. Le pene previste per il reato in oggetto si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà;

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 - bis c.p. e costituito dalla condotta di chi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Da ultimo, occorre evidenziare come le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato sin qui analizzate - considerata l'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca i proventi della commissione dei medesimi reati - si ritiene che le citate fattispecie delittuose commissibili nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni possano costituire presupposto dell'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., ricompreso nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente dall'attuale formulazione dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01.

Tuttavia, fermo quanto precede, Banco di Credito P. Azzoaglio considera che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § A.4) ed adottati dalla banca costituiscano già a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

### **A.3. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- partecipazione a gare e trattative per la gestione dei Servizi di Tesoreria;
- attività di pubbliche relazioni nei confronti della PA (ad es. partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, associazioni di categoria, università, ecc.);
- negoziazione/stipulazione e gestione di contratti/variazioni di contratti in essere, anche in conto di terzi qualora venga prevista la trilateralità dell'operazione, con la PA;
- approvvigionamento di servizi dalla PA o da incaricati di pubblico servizio relativamente, ad es., all'acquisto di energia, di acqua e per la gestione dei rifiuti;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali) e degli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (ad es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.);
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite consulenti esterni;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale (es. per l'ampliamento e/o ristrutturazione di locali, riconoscimenti CE, richieste di soggiorno per dipendenti stranieri, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e di Vigilanza;
- accesso a siti internet e software della PA (ad es. sito INPS, siti per la partecipazione a gare pubbliche);

- richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, garanzie pubbliche, agevolazioni regionali e comunitarie, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc., anche tramite consulenti esterni ed inoltre per conto di terzi, qualora sia richiesta la presenza di operatore bancario quale intermediario all'ottenimento dei predetti (ad es. per attività di formazione finanziata);
- conferimento e gestione delle consulenze ed incarichi;
- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva);
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.);
- gestione delle attività di marketing anche eventualmente tramite agenzie terze (ad es. organizzazione di eventi per la presentazione dei prodotti);
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

#### **A.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la partecipazione a gare e trattative per la gestione dei Servizi di Tesoreria, i protocolli prevedono che:

- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche nonché nelle attività di controllo che da questi devono essere effettuate nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni (approvazione ed invio all'Ente della documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara; rappresentanza della società nei contatti diretti con l'Ente appaltante);
- la gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. è informata a criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità;
- la fase di individuazione e valutazione dell'opportunità è informata a criteri di correttezza, trasparenza, documentabilità. Il Nucleo Crediti Speciali, con l'eventuale ausilio del Nucleo Affari generali e legale, formalizza l'analisi di fattibilità al fine della verifica circa il possesso da parte della Banca dei requisiti indicati nel bando di gara;
- la formulazione dell'offerta presuppone il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti/nuclei e prevede la documentabilità delle principali fasi del processo, con particolare riferimento agli step decisionali e alla definizione degli aspetti economici. Obiettivo del processo, del sistema dei controlli e delle autorizzazioni in essere è la formazione di un'offerta che segua criteri definiti in modo trasparente, oggettivo e condiviso, oltre alla documentabilità di tutte le decisioni, con particolare riferimento a quelle che costituiscono eccezioni ai criteri di cui sopra. Nell'offerta i contenuti delle prestazioni devono essere esposti con chiarezza. L'approvazione del documento di offerta e dei relativi allegati è effettuata secondo il sistema di deleghe e procure;
- l'eventuale negoziazione può in alcuni casi vedere gli incaricati al presidio di tale fase intrattenere rapporti con i soggetti della Pubblica Amministrazione, previa apposita procura speciale. La gestione di tali rapporti è informata a criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità. Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti tra le funzioni coinvolte; in particolare viene assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza e monitora il processo e chi esegue;
- l'accesso al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara viene ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, in modo che siano impediti manipolazioni dei dati da trasmettere all'Ente appaltante;

- viene svolto il controllo di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte;
- per la gestione delle gare on line si richiede la copresenza di due risorse.
- il Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo informi l'OdV ed il CdA mediante predisposizione di mini report aventi ad oggetto le risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti le attività di pubbliche relazioni nei confronti della PA (ad es. partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, associazioni di categoria, università, ecc.) e la gestione delle attività di marketing anche eventualmente tramite agenzie terze (ad es. organizzazione di eventi per la presentazione dei prodotti), i protocolli prevedono che:

- sia prevista, per incontri particolarmente rilevanti, la partecipazione di almeno due rappresentanti della Banca, scelti in base a valutazioni formalizzate che tengano in considerazione le finalità e l'oggetto dell'incontro;
- si provveda alla rendicontazione dell'incontro con il rappresentante della PA attraverso la redazione di un verbale/memo, con l'indicazione del soggetto incontrato, dell'oggetto dell'incontro e di ogni altra informazione rilevante;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la negoiazione/stipulazione e gestione di contratti/variazioni di contratti in essere con la PA o con privati incaricati di pubblico servizio, l'approvvigionamento di servizi dalla PA e/o da incaricati di pubblico servizio relativamente, ad es., all'acquisto di energia, di acqua e per la gestione dei rifiuti, anche tramite consulenti esterni, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che la documentazione, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Banca siano complete e veritiere;
- con riferimento alla stipula di accordi o contratti, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- in ogni trattativa con la PA, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi

fiscali), la gestione degli adempimenti previdenziali/assistenziali, l'ottenimento di autorizzazioni e licenze (ad es. per l'ampliamento e/o ristrutturazione di locali, richieste di soggiorno per dipendenti stranieri, ecc.), la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio dell'attività aziendale (es. per l'ampliamento e/o ristrutturazione di locali, riconoscimenti CE, richieste di soggiorno per dipendenti stranieri, ecc.) e gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e di Vigilanza e la gestione dell'IVA (ad es. IVA a debito e a credito, vendite in esenzione IVA, depositi fiscali), i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali, che hanno come destinataria la PA o soggetti certificatori, devono essere gestiti solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Banca (ed indicati nella rispettiva procedura);
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA o con soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Banca e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA o soggetti certificatori;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Banca per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, nonché di certificazioni, siano complete e veritiere;
- la documentazione inerente alle operazioni sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo informi l'OdV ed il CdA di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (ad es. Autorità di Vigilanza, ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino, se possibile, almeno due rappresentanti aziendali, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- la trasmissione della documentazione aziendale all'Autorità di Controllo sia preceduta da un'adeguata attività di verifica da parte del Nucleo Affari Generali e Legale o di un supervisore (esterno od interno) previamente individuato dalla Banca;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione competente/nucleo in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile della Funzione coinvolta/Nucleo ne dia informativa immediata all'OdV (mediante l'invio del verbale di verifica) ed al CdA.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite

consulenti esterni, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato, anche attraverso apposito documento interno, un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Banca o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'accesso a siti internet e software della PA (ad es. sito INPS, siti per la partecipazione a gare pubbliche), i protocolli dovrebbero prevedere che:

- siano individuati o verificabili anche posteriormente i soggetti che possono effettuare l'accesso ai siti della PA;
- sia formalmente disciplinato l'utilizzo delle credenziali d'accesso (ad es. possibilità di accedere solo dalla/e sede/i della Banca, divieto di divulgare password a terzi non autorizzati).

Per le operazioni riguardanti la richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, agevolazioni regionali e comunitarie, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc., anche tramite consulenti esterni (ad es. per attività di formazione finanziata), i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;
- le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- qualora la Banca sia parte necessaria nell'ambito di un'operazione in cui sia prevista la presenza di un istituto di credito (operazione trilaterale), la documentazione necessaria all'ottenimento di finanziamenti, contributi etc., sia preventivamente controllata da personale della Banca;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta/nucleo, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione informi l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- sia prevista una verifica di II livello, a campione, da parte dell'OdV sul corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze e degli incarichi, in aggiunta a quanto previsto dalla *Policy* in materia di esternalizzazioni aziendali, dal Regolamento sui poteri di delega e firma, dal Regolamento del Credito e dalle disposizioni attuative del credito, dalla *Policy* di classificazione della clientela e dal Regolamento Interno (con specifico riferimento alla selezione dei legali che assistono la Banca nella gestione del contenzioso), i protocolli prevedono che:

- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- sia predisposto un elenco avente ad oggetto l'indicazione dei consulenti abituali della Banca (con indicazione dell'inizio della collaborazione e del settore di competenza), nonché degli agenti in attività finanziaria, collaboratori autonomi in attività di intermediazione assicurativa, addetti alla rete distributiva di cui si avvale la Banca;
- l'affidamento degli incarichi a nuovi consulenti ed a nuovi agenti in attività finanziaria, collaboratori autonomi in attività di intermediazione assicurativa, addetti alla rete distributiva, sia sempre motivato per iscritto dalla Società;
- l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Banca, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- l'incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente/nucleo certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Banca o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento sulla Gestione del Personale e dal Regolamento disciplinare, i protocolli prevedono che:

- le Funzioni/Nuclei che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Banca;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno tre candidature;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del Responsabile del Nucleo Risorse Umane;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti di parentela/affinità tra il candidato ed eventuali funzionari pubblici o persone politicamente esposte (la check list compilata dal candidato deve essere conservata in un apposito archivio). In caso di sussistenza di detti rapporti, darne informativa all'OdV;
- siano effettuate interviste di *debriefing* per il personale dimissionario;
- con riferimento agli atti e alle comunicazioni formali destinati alla PA ed aventi ad oggetto l'amministrazione del personale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
  - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Banca;
  - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Banca siano complete e veritiere;
  - siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento sui Poteri di Delega, dal Regolamento sui poteri di firma, dal Regolamento incassi e pagamenti e dalle procure vigenti indicate nella visura ordinaria della Banca, i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato stabilisca e modifichi, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica sia data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Banca nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente - anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione - e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Banca si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Banca;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Banca. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di

modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- gli incassi e i pagamenti della Banca nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Banca all'interno di specifiche linee guida aziendali;
- le modalità di erogazione dei bonifici intestati alla Tesoreria degli Enti Pubblici sono disciplinate dalla Convenzione stipulata tra la Banca e l'Ente e dal Regolamento sui Poteri di Delega.

Per le operazioni riguardanti la gestione e controllo delle note spese, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento sulla Gestione del Personale ed alle specifiche istruzioni sulla gestione dei rimborsi (Fase 050 - Gestione dei rimborsi - Strumenti: aznext/nota spese/nuova richiesta di rimborso - Circolare n. 2020/004), i protocolli prevedono che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Banca, il responsabile che autorizza ex ante o ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati negli Strumenti di attuazione del Modello applicabili e delle finalità delle spese sostenute, di modulistica, di livelli autorizzativi richiesti, di liquidazione delle somme a rimborso e di nominativi delle persone interne ed esterne alla Banca per i quali la spesa sia stata effettuata.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento sulla Gestione del Personale e dal Regolamento utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali, i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali; la richiesta sia debitamente autorizzata dalla Direzione Generale;
- siano identificati i beni strumentali e delle utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, i protocolli prevedono, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento sponsorizzazioni e contributi liberali e dal Regolamento sui Poteri di Delega, che:

- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalla Banca;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;

- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Banca;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le erogazioni liberali e sponsorizzazioni effettuate, con esclusione della sola omaggistica di modico valore;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- sia definito un budget ad inizio anno per le sponsorizzazioni.

#### **A.5. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il procedimento in cui si verifichi un'anomalia od un comportamento anomalo da parte di terzi, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

#### **B.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti delitti informatici:

- falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico pubblico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno (articolo così modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238);
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o

parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (articolo così modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-*quater* c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o di interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi (articolo così modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater* c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Dall'analisi svolta circa le modalità commissione dei delitti informatici – considerata l'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca i proventi della commissione dei medesimi reati – si ritiene che tali fattispecie possano

costituire potenziale presupposto per l'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., già ricompreso nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente dalla vigente formulazione dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01.

Fermo quanto precede, la Banca considera tuttavia che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § B.3) ed adottati costituiscano già a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

## **B.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto:

- gestione della postazione di lavoro (ivi inclusa la profilazione utenze) e l'accesso a siti del cliente con credenziali rilasciate dallo stesso;
- gestione delle infrastrutture;
- accesso a siti web della Pubblica Amministrazione ed eventualmente ai siti del cliente con le credenziali rilasciate dallo stesso.

## **B.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione della postazione di lavoro e l'accesso a siti web della P.A. ed eventualmente a siti del cliente con credenziali rilasciate dallo stesso, i protocolli prevedono che, anche nell'ambito dell'affidamento a terzi di servizi informatici che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi di segregazione dei ruoli;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle infrastrutture, i protocolli prevedono che, anche nell'ambito dell'affidamento a terzi di servizi informatici:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Banca e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Banca, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti un piano di business continuity ed uno di disaster recovery periodicamente aggiornati e testati, nonché vengano effettuati dei penetration test al fine di rendere il sistema informatico privo di punti di debolezza;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin, badge, e la tracciabilità degli stessi;
- agli utenti del sistema informativo siano assegnate le abilitazioni strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti necessari;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- nel caso di affidamento a terzi di servizi informatici o di rete, anche mediante server cloud, le comunicazioni tra i PC utilizzati ed il server sia crittografata al fine di evitare ogni intromissione di utenti esterni;
- nel caso di affidamento a terzi di servizi informatici, sia hardware che software e/o di rete, siano precisati, all'interno del contratto di fornitura, le specifiche tecniche con le quali il servizio viene offerto;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

#### **B.4. Normativa speciale in materia**

La Banca si impegna ad adeguarsi nei termini, a quanto previsto dalla Circolare 285/2013 che si intende integralmente richiamata all'interno del presente protocollo.

Ad integrazione dei protocolli specifici suindicati, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto del Regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici e comunicazioni aziendali, del Regolamento sulla gestione accessi al sistema informatico aziendale, alla Policy sulla sicurezza informatica, alla Procedura di gestione degli incidenti ed al Regolamento sulla gestione del personale (con esclusivo riferimento al par. 13.3 (smart working e gestione attrezzature di lavoro/conessioni di rete).

#### **B.5. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il procedimento

in cui si sia verificata un'anomalia, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **C. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. 146/2006)**

#### **C.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### **C.2. Attività sensibili**

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Banca. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Banca potrebbe comportare la commissione di un delitto - e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 - "tramite" un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Banca – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Banca.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di corporate governance già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

Nondimeno, la Banca ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Banca stessa. In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti;
- attività di vendita;
- gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva);
- gestione degli acquisti.

### **C.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti, in aggiunta a quanto previsto dalla Policy e dal Regolamento in materia di Antiriciclaggio, i protocolli prevedono che:

- sia formalizzato il contratto che descrive le attività svolte per conto della controparte e disciplina le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Banca e la stessa;
- siano preventivamente svolti sui Partner commerciali idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione;
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Banca a fronte dell'acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Banca;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti l'attività gestione degli acquisti e l'attività di vendita, si applica quanto previsto al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alle attività sensibili selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti ai fini della stipula di contratti bancari e attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e acquisto di beni.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva), si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per quanto concerne i soggetti apicali, si richiama altresì la disciplina di settore ed in particolare l'art. 26 TUB, il Regolamento del Ministero del Tesoro D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 nonché la

circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.

Con specifico riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), v. Sez. L della presente Parte Speciale.

Ad integrazione dei protocolli specifici suindicati, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto della Policy e del Regolamento in materia di Antiriciclaggio.

#### **C.4. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle Funzioni trasmettono all'OdV le informazioni del procedimento in cui si è verificata un'anomalia o si è registrato un comportamento anomalo da parte di un dipendente e/o di un collaboratore esterno, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

#### **D.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, relativamente alle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell'art. 453<sup>6</sup> c.p., costituite dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o le acquista o comunque le riceve dall'autore della falsificazione o da un intermediario al fine di metterle in circolazione. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede; Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Banca, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare problematiche derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle in ambito infragruppo, mettendole in tal modo in circolazione.

L'analisi circa le modalità di commissione delle fattispecie di falsificazione di valori in bollo, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori falsificati - rilevata, anche in questo caso, l'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca i proventi della commissione dei medesimi reati - si ritiene che le

---

<sup>6</sup> Articolo oggetto di una recente interpolazione normativa ad opera del D.Lgs. 21 giugno 2016 n. 161 (Protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione) relativa alla sola condotta di contraffazione, in vigore dal 27 luglio 2016.

fattispecie delittuose possano costituire potenziale presupposto per l'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., ricompreso nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente dall'attuale formulazione dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01.

Tuttavia, fermo quanto precede, la Banca considera che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § D.3) ed adottati dalla stessa costituiscano già a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

Al fine della riduzione del rischio di commissione dei reati in questione, si richiamano integralmente la circolare n. 2013/157 ed il relativo Testo Unico "Regolamento Gestione del contante".

#### **D.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato la seguente attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del Decreto:

- gestione del denaro contante.

#### **D.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione del denaro contante, i protocolli prevedono che:

- sia garantita la tracciabilità dei movimenti inerenti al sistema cassa al fine di garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;
- in caso di sospetto circa la falsità del denaro, l'operatore allo sportello avvisi immediatamente il proprio superiore gerarchico.

Ad integrazione dei protocolli specifici suindicati, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto del Regolamento inerente all'attività di gestione del contante.

#### **D.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il procedimento in cui si verifichi un'anomalia od un comportamento anomalo da parte di terzi, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **E. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

#### **E.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca, anche a titolo di concorso, i seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre concretamente in

errore i destinatari sulla predetta situazione. Come recentemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sezioni Unite 27 maggio 2016), la recente riforma di cui alla L. n. 69/2015 non ha escluso la penale rilevanza del c.d. falso qualitativo o valutativo, laddove l'agente si discosti consapevolmente da criteri tecnici generalmente accettati o imposti normativamente e senza darne adeguata informazione giustificativa. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. Ai soggetti appartenenti a società non quotate (qual è Banco di Credito P. Azzoaglio) potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto come previsto dall'art. 2621-ter c.c. (sempreché, nella valutazione del giudice, il danno cagionato a società, soci o creditori risulti di scarsa entità);

- impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e costituito nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede l'obbligo di notizia da rendere agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635, comma 3 c.c. e costituito dalla condotta di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, di società o di enti privati, nonché a coloro che esercitano nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti o a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, anche per interposta persona, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

- istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c. punisce la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui l'offerta o la promessa non siano accettate<sup>7</sup>.
- aggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 19/23 e costituito dalla condotta di chi al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

Dall'analisi svolta circa le modalità commissione delle fattispecie di false comunicazioni sociali e corruzione tra privati – considerata l'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire

---

<sup>7</sup> I reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c. sono stati, da ultimo, modificati dalla L. n. 3 del 9/01/19 (c.d. "Spazzacorrotti") che ha abrogato il comma che prevedeva la querela quale condizione di procedibilità per cui i reati diventano procedibili d'ufficio.

nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca i proventi della commissione dei medesimi reati – si ritiene che le fattispecie delittuose possano costituire potenziale presupposto per l'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., ricompreso nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente dall'attuale formulazione dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01.

Tuttavia, fermo quanto precede, la Banca considera che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § E.3) ed adottati costituiscano già a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

## **E.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del Decreto:

- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti;
- rapporti con i Soci, con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie);
- attività di pubbliche relazioni (ad es. partecipazioni a convegni, meeting, ecc.);
- selezione e valutazione dei clienti;
- selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione dei contratti d'acquisto;
- accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti;
- conferimento e gestione delle consulenze;
- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva);
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.);
- gestione delle attività di marketing anche tramite agenzie terze (ad es. organizzazione di eventi per la presentazione dei prodotti);
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- presidio dell'informativa inerente agli esponenti aziendali al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali) e degli adempimenti previdenziali e assistenziali.

## **E.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti le valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, aggiornamento del piano dei conti, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento del credito e dalle disposizioni attuative del credito, dal Regolamento di classificazione e valutazione dei crediti, dalla Policy grandi esposizioni, dal Regolamento gestione operazioni di maggior rilievo, dal Regolamento finanza, dal Regolamento sul principio contabile IFRS9 e la determinazione del *business model*, dal Regolamento sulle Metodologie di misurazione dei rischi quantificabili, dal Regolamento incassi e pagamenti, dalla Raf e politiche di governo dei rischi, dal Regolamento del Comitato Esecutivo, i protocolli prevedono che:

- siano adottati un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Unità Organizzativa/Nucleo deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione al Nucleo contabilità;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali/Nuclei forniscano al Nucleo Contabilità le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse unità organizzative/nuclei indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso a tale sistema siano identificati dall'Amministratore di Sistema che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Banca, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con i Soci, con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale, i protocolli prevedono che:

- per ciascuna Funzione/Nucleo sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale, siano documentati e conservati;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali la Società di Revisione o il Collegio Sindacale debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione;
- sia garantito ai Soci, alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Si rimanda, altresì, al Regolamento del Collegio Sindacale (par. 2.3 "Coordinamento con altri organi

e funzioni aziendali”).

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento gestione operazioni di maggior rilievo, i protocolli prevedono che:

- l'unità organizzativa proponente l'operazione/Nucleo, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, il Nucleo Contabilità verifichi preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per le operazioni riguardanti le attività di pubbliche relazioni (ad es. partecipazioni a convegni, meeting, ecc.), il conferimento e gestione delle consulenze e degli incarichi, la gestione delle risorse umane, la gestione delle risorse finanziarie, la gestione e controllo delle note spese, la gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.), la gestione delle attività di marketing anche eventualmente tramite agenzie terze e la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di selezione e valutazione dei clienti, in aggiunta a quanto previsto dalla Policy Antiriciclaggio, dal Regolamento Antiriciclaggio, dal Regolamento del credito e dalle disposizioni attuative del credito, dalla Policy di classificazione della clientela e dalla Policy grandi esposizioni, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della unità organizzativa coinvolta/nucleo che approva l'accordo:
  - ✓ conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- siano preventivamente definiti:
  - ✓ le attività svolte ai fini della ricerca di nuovi clienti;
  - ✓ i criteri da utilizzare ai fini della determinazione dell'offerta;
  - ✓ i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione del prezzo e degli eventuali sconti;
- sia previsto un sistema di reporting verso il Responsabile della unità organizzativa coinvolta/nucleo contenente informazioni in merito ai clienti o potenziali clienti incontrati, esito degli incontri, principali problematiche emerse, ecc.

Per le operazioni riguardanti l'attività di selezione e valutazione dei fornitori e la gestione dei contratti d'acquisto, in aggiunta a quanto previsto dalla Policy in materia di esternalizzazioni aziendali e dal Regolamento sui poteri di delega e firma, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della unità organizzativa coinvolta/nucleo che approva l'accordo:
  - ✓ conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- i pagamenti della Banca nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Banca;
- siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- i flussi finanziari della Banca in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;

Per le operazioni inerenti al presidio dell'informativa inerente agli esponenti aziendali al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c. , in aggiunta al Regolamento del credito, alla Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, alla Policy soggetti collegati – politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse, i protocolli prevedono che:

- vi sia obbligo per ciascun amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- ferme le disposizioni in tema di *interlocking directorship*, vi sia l'obbligo per ciascun esponente della Banca che assuma il ruolo di componente dell'organo amministrativo in altra società, di comunicare, all'apertura della riunione di tale organo, agli altri amministratori o componenti dell'organo di controllo, l'eventuale presenza di interessi che abbia in una determinata operazione della società, precisandone, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata.

Per le operazioni riguardanti accordi, joint venture, partnership con terze parti, si applica quanto previsto al paragrafo C.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali) e degli adempimenti previdenziali e assistenziali, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Ad integrazione dei protocolli specifici suindicati, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto del Regolamento poteri delega e del Regolamento dei poteri di firma.

#### **E.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il procedimento in cui si verifichi un'anomalia od un comportamento anomalo da parte di terzi, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

#### **F. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

### **F.1. Premessa**

L'art. 25-*quater* del Decreto non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (tra gli altri, l'art. 270-*bis* c.c., associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

### **F.2. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

### **F.3. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater* del Decreto:

- attività commerciale e di sportello;
- gestione delle risorse finanziarie;
- trasferimento di denaro a conti esteri.

### **F.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Per quanto concerne il presente protocollo, si richiamano integralmente la Policy ed il Regolamento in materia di Antiriciclaggio, la Policy Grandi Esposizioni, nonché tutte le Circolari nelle predette materie.

Per le operazioni riguardanti l'**attività commerciale e di sportello**, si applica quanto previsto al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o che siano potenzialmente controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto di controllo sia noto o sospetto, sono vietate e debbono essere segnalate. A tal fine, le Funzioni competenti/nuclei adottino misure idonee a verificare la presenza in apposite liste internazionali del nominativo o della ragione sociale delle controparti a cui, ad es., sono state imposte sanzioni restrittive dall'Unione Europea o da altri organismi sovranazionali nell'ambito della lotta al terrorismo;
- nel caso in cui fosse riscontrata la presenza della controparte nelle liste internazionali di cui sopra, è fatto assoluto divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura con tali soggetti;
- le operazioni che possano presentare carattere anomalo per profilo del cliente, tipologia, oggetto preventivamente ed attentamente valutate dalla Funzione competente/nucleo che segnala la situazione ai vertici della Banca e all'OdV.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

### **F.5. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV - senza ritardo alcuno -

ogni anomalia che dovesse verificarsi nello svolgimento delle rispettive attività, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 “Flussi informativi”).

## **G. Abusi di Mercato (art. 25-sexies del Decreto)**

### **G.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i delitti di abusi di mercato disciplinati dal D.lgs. n. 58/1998 così come modificato dal D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (l'abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 TUF e la manipolazione di mercato ex art. 185 TUF).

Per quanto attiene alle modalità di commissione dei suddetti reati, occorre richiamare le recenti novelle legislative di cui al D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 (“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014) che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (18G00130) ed ha adeguato il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58/98 (TUF) alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 e di cui alla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 che ha ampliato l'ambito di applicazione dei reati di cui agli artt. 184 e 185 del TUF mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

Le novità di maggior rilievo ai fini della descrizione delle fattispecie incriminatrici in oggetto risultano le seguenti:

è stato anzitutto modificato l'art. 180 TUF, relativo alle nozioni destinate ad integrare le fattispecie penali, modificandone l'ambito applicativo. In particolare, si intendono per:

- “strumenti finanziari”:

“1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

- “informazione privilegiata”, l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, ossia:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti

derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati”.

Alla luce di quanto suindicato, con riferimento alla nozione relativa agli “strumenti finanziari”, ne risulta ampliato l'ambito di applicazione, comprendente anche:

(i) strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una “qualsiasi sede di negoziazione” sia essa un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

(ii) strumenti finanziari negoziati al di fuori di sedi di negoziazione, nonché strumenti finanziari non quotati in sedi di negoziazione, ma i cui prezzi dipendono da prezzi di strumenti ammessi in sedi di negoziazione o hanno effetto sugli stessi.

Quanto alla nozione di “informazione privilegiata”, invece, la stessa ha contenuti non sovrapponibili a quelli dell’art. 181 TUF (ora abrogato), regolando altresì situazioni peculiari come la formazione progressiva dell’informazione all’interno di un processo prolungato, l’informazione relativa a strumenti derivati su merci, a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta, nonché l’ipotesi di trasmissione dal cliente alla persona incaricata dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari.

Inoltre, la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 ha esteso l’ambito di applicazione dei reati di cui agli artt. 184 e 185 del TUF mediante la modifica del testo dell’art. 182 del TUF:

1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/20103.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187 - ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

“a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’art. 180, co. 1 lett. a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per i trasferimenti del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark)”.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in

un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Con riferimento all'area di esenzione, l'art. 183 TUF, è stato modificato nel modo seguente: "Art. 183 (esenzioni). 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) - bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'art. 3, par. 2, lett. a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'art. 5, par. 4 e 5 del medesimo regolamento.

Infine, venendo alla nuova formulazione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, si riportano di seguito gli artt. 184 e 185 del TUF, così come modificati, da ultimo, dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238:

Art. 184 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate":

"1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dai casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da uno anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila ad euro due milioni e cinquecentomila, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante

offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010.

Art. 185 "Manipolazione del mercato":

Quanto al reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF, la descrizione dei comportamenti punibili è rimasta invariata, ma sono stati abrogati i commi 2 - *bis* e 2 - *ter*.

Il nuovo art. 185 del TUF risulta il seguente:

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila ad euro cinque milioni.

1 - *bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi ed in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014".

Da un'analisi delle modalità di commissione delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato - considerata l'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca i proventi della commissione dei medesimi reati - si ritiene che tali fattispecie delittuose possano costituire potenziale presupposto per l'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio ex art. 648-*ter*.1 c.p., ricompreso nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente dalla nuova formulazione dell'art. 25-*octies* del Decreto.

Fermo quanto precede, la Banca ritiene tuttavia che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § G.3) ed adottati costituiscano già a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

### **G.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato la seguente attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di abusi di mercato previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto:

- gestione informazioni privilegiate;
- acquisto e vendita azioni.

### **G.3. Presidi di controllo**

Per le operazioni di acquisto/vendita di titoli azionari, si richiama integralmente quanto previsto dalla Policy di contrasto al *Market Abuse*, alla Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti ed alla Policy di *pricing* e regole interne per la negoziazione degli strumenti finanziari emessi da Banco. Inoltre, per le operazioni riguardanti la **gestione di informazioni privilegiate**, i protocolli prevedono che:

- qualora ad un Amministratore, Dipendente o Collaboratore della Banca sia notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate di una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato comunitario, oppure qualora la Banca abbia avviato negoziazioni o abbia stipulato contratti

con società emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato comunitario, o società da queste controllate, i nominativi del personale e dei Collaboratori coinvolti siano inseriti in un apposito elenco, unitamente ai motivi di iscrizione;

- nel momento della iscrizione, sia comunicato espressamente alle persone iscritte il divieto di divulgazione delle informazioni in relazione alle quali gli stessi sono stati iscritti nell'elenco; inoltre, alle persone che non siano già tenute per legge o per vincoli contrattuali in essere con la Banca alla riservatezza delle informazioni sopra indicate, venga fatto sottoscrivere un apposito impegno di riservatezza e non divulgazione riferito a tali informazioni;
- non sia consentito, attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune, l'accesso, anche accidentale, alle informazioni privilegiate da parte di persone diverse da quelle che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno avuto accesso alle suddette informazioni;
- eventuali documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente vigilati, anche attraverso strumenti informatici, al fine di impedire la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni, o la loro indebita apprensione;
- le informazioni privilegiate comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- qualora la Banca abbia notizia della diffusione delle informazioni di cui ai punti precedenti, ne informi tempestivamente la società emittente;
- ogni qual volta la Banca si appresti a effettuare operazioni di acquisto/vendita su titoli/strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati comunitari, la decisione sull'operazione venga presa solo considerando:
  - ✓ se i titoli/strumenti finanziari oggetto dell'operazione riguardino società emittenti con riferimento alle quali personale o Collaboratori della Banca siano stati inseriti nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate;
  - ✓ le motivazioni e l'opportunità dell'operazione;
- la documentazione riguardante le operazioni sia archiviata ad opera del Nucleo competente, allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle stesse.

#### **G.4. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nella Policy di contrasto al Market Abuse e nella circolare 2013/048, al verificarsi di segnalazioni di operazioni sospette, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **H. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

#### **H.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime<sup>8</sup>.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro<sup>9</sup> il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda

---

<sup>8</sup> Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

<sup>9</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).

differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## **H.2. Attività sensibili**

### **H.2.1. Premessa**

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa

e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Banca ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma UNI ISO 45001:2018 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001. Si potrà eventualmente trarre spunto da questa norma per il continuo miglioramento del Sistema.

### **H.2.2. Le attività sensibili**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- *attività a rischio di infortunio e malattia professionale*, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/2008 redatto dal datore di lavoro ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- *attività a rischio di reato*, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

#### *H.2.2.1. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale*

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dallo specifico Documento di Valutazione dei Rischi a cui questo elaborato rimanda.

Il documento di valutazione dei rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione (paragrafi 3 ss. della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

#### *H.2.2.2. Attività a rischio di reato*

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Banca, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008:

- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

#### **H.3. Principi generali di comportamento**

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del Modello, come individuati nel Paragrafo 4.8 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Banca e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano di emergenza ed evacuazione, la Procedura incendio o esplosione, la Procedura malore o infortunio, la Procedura Rapina, Procedure Sicurezza) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi

riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Banca, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Banca stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Banca ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

#### **H.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Banca in relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati.

### **Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- l'aggiornamento legislativo;
- il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

### **Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Banca;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

### **Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Banca.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

### **Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi**

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

### **Gestione delle emergenze, di attività di lotta agli incendi e di primo soccorso**

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;

- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze e di evacuazione. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Si rimanda, altresì, al Piano emergenza ed evacuazione, alla Procedura incendio o esplosione ed alla Procedura malore o infortunio.

### **Gestione degli appalti**

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Banca).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Banca, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di in un contratto scritto;
- definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;

- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

### **Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari**

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

### **Attività di sorveglianza sanitaria**

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Banca che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

### **Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Banca sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;

- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

### **Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie**

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della società o di eventuali clienti), la società subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali). La Banca attua il controllo del loro operato attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne. Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Banca attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi.

### **Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili**

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche

previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità
- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

#### **Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - ✓ il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
  - ✓ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
  - ✓ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

#### **Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione per dare evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte**

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze). La gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

#### **H.5. Ulteriori controlli**

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di

vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

#### **Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Banca attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie o non conformità rilevate su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese, nonché le situazioni in cui si è reso necessario interrompere temporaneamente l'attività;
- effettui controlli in merito all'assolvimento dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, verificando le azioni intraprese dal preposto in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva individuale;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 7 - *ter* del D.lgs. n. 81/08, da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

#### **Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, la Banca attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Banca attua i presidi di controllo previsti per gli obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell'installazione.

#### **Obblighi di vigilanza sui fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24 D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Banca attua specifici protocolli che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

#### **Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)**

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Banca attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

#### **Ulteriori controlli specifici**

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Banca, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Banca in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Banca al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Banca, nonché di competenti consulenti esterni.

#### **H.6. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure**

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di audit, a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Consiglio di Amministrazione e al datore di lavoro.

Ad integrazione dei protocolli specifici di prevenzione, tutti i destinatari del MOGC sono tenuti al rispetto del Regolamento sulla gestione del personale (con particolare riferimento al par. 8.0 "Dimissioni") ed alle Politiche di remunerazione (le procedure in oggetto consentono di prevenire il *mobbing* sul posto di lavoro che si esplica mediante la vessazione sistematica di un lavoratore con diversi metodi di violenza psicologica perpetrati al fine di mortificare ed emarginare la vittima dall'ambiente di lavoro. Il *mobbing* pur non avendo una specifica collocazione nell'ordinamento quale autonoma fattispecie criminosa, assume rilevanza penale ogniqualvolta la condotta vessatoria posta in essere dal soggetto integri gli estremi di specifici reati; a tal riguardo, si evidenzia come nella prassi giurisprudenziale tali comportamenti illeciti siano stati ricondotti nel novero del disposto di cui all'art. 590, co. 3 - "Lesioni personali colpose" - delitto che rientra nel catalogo dei reati generanti la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente in forza dell'art. 25 - *septies* del D.lgs. n. 231/01).

## H.7. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il procedimento in cui l'eventuale anomalia si è verificata, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

## **I. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (art. 25-octies del Decreto) e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 - octies.1 del Decreto)**

### I.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i delitti previsti dall'art. 25 - octies (modificato, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195<sup>10</sup>) e dall'art. 25 - octies. 1 (introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184<sup>11</sup>).

Per quanto attiene alle modalità di commissione dei reati di cui all'art. 25 - octies del Decreto (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), occorre richiamare le recenti novelle legislative introdotte dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 che ha esteso l'area di applicazione dei suddetti reati, i quali dovranno ritenersi sussistenti anche quando i relativi reati presupposto saranno delitti colposi o contravvenzioni.

Di seguito i reati applicabili:

- ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare; ai sensi del secondo comma (inserito dall'art. 1 co. 1, lett. c) n. 1) del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195) la fattispecie in oggetto risulta integrata anche dalla condotta di acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi;
- riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ai sensi del secondo comma (inserito dall'art. 1 co. 1, lett. d) n. 2) del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195) la fattispecie in oggetto risulta integrata anche dalla condotta di chi sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno

<sup>10</sup> In data 30/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 di attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" (in vigore dal 15/12/2021), che ha apportato delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio. In particolare, la novella legislativa ha esteso l'area di applicazione dei reati di ricettazione e riciclaggio, i quali dovranno ritenersi sussistenti anche quando i relativi reati presupposto saranno delitti colposi o contravvenzioni.

<sup>11</sup> In data 29/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184 di attuazione della Direttiva Europea 2019/713, "relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" (in vigore dal 14/12/2021), che ha introdotto nel novero del catalogo "231" i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dal nuovo art. 25 - octies.1 del D.lgs. n. 231/01: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 - ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 - quater c.p.), frode informatica, con esclusivo riferimento all'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 - ter co. 2 c.p.).

o nel minimo a 6 mesi (ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ai sensi del secondo comma (inserito dall'art. 1 co. 1, lett. e) n. 1) del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195) la fattispecie in oggetto risulta integrata anche dalla condotta di chi impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi;
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dall'art. art. 493 - ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsificati o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, od ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti ovvero dalla condotta di chi possieda, ceda o acquisisca tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dall'art. 493 - quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adatti al medesimo scopo;
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale previsto dall'art. 640 - ter c.p.. Il delitto in esame è già stato previsto nel Decreto quale reato presupposto dell'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati. Con il D.lgs. 184/2021, invece, l'ente può essere ritenuto responsabile (ai sensi dell'art. 25 - octies. 1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512 - bis c.p. e costituito dalla condotta di chi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 - bis e 648 - ter.

## **I.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-*octies*, nonché i reati previsti dall'art. 25 - *octies*.1 del Decreto:

- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie);
- gestione della postazione di lavoro e l'accesso a siti del cliente con credenziali rilasciate dallo stesso.

### **I.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per i rapporti con i clienti e la loro operatività, in aggiunta a quanto previsto dalle Policy e dai Regolamenti interni (Policy e Regolamento in materia di antiriciclaggio, Regolamento del Credito e disposizioni attuative del credito, Policy di classificazione della clientela, Regolamento di classificazione e valutazione dei crediti, Regolamento poteri di firma, Regolamento poteri di delega, Policy grandi esposizioni, Regolamento inerente alla gestione del contante (par. 3.1.2 "Identificazione delle banconote sospette di falsità e controlli di idoneità"/l'Autorità di Vigilanza richiama l'attenzione degli operatori nel valutare i possibili profili di riciclaggio connessi ai versamenti di banconote danneggiate da parte della clientela) e dalle Circolari interne in materia, atti che si intendono integralmente richiamati all'interno del presente protocollo, i protocolli prevedono che:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con le controparti sulla base del:
  - ✓ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - ✓ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - ✓ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
  - ✓ profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Banca e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Banca formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla stessa e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), si applica quanto previsto al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la gestione della postazione di lavoro e l'accesso a siti del cliente con credenziali rilasciate dallo stesso, si applica quanto previsto al paragrafo B.3 della Presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

#### **I.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Funzioni aziendali trasmettono all'OdV tutte le informazioni riguardanti il procedimento in cui l'eventuale anomalia si è verificata, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

#### **J. Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

##### **J.1. In particolare: il delitto di autoriciclaggio**

Di seguito si propone un esame più dettagliato della fattispecie di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.<sup>12</sup>; tale disposizione è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto con la Legge n. 186/2014 e modificata, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 (a seguito della novella legislativa intervenuta, la fattispecie risulta integrata anche dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale contravvenzione).

Il seguente approfondimento risulta necessario allo scopo di elaborare soluzioni interpretative ed operative che consentano – in assenza, allo stato, di un granitico orientamento giurisprudenziale di riferimento ed alla luce delle riflessioni dell'ABI, riportate nella circolare serie legale n. 6 del 01.12.2015 – l'adozione di specifici protocolli prevenzionali idonei ad assicurare alla Banca un soddisfacente presidio dei rischi-reato collegati alla fattispecie in esame.

##### **a. Il soggetto attivo**

Quello di autoriciclaggio è un reato proprio, il cui soggetto attivo è individuato *per relationem* rispetto alla commissione di (o al concorso nella commissione di un delitto o di una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi)).

---

<sup>12</sup> Anzitutto, pare assai utile – se non necessario – riportare integralmente il testo normativo della fattispecie in esame: **«Autoriciclaggio.** *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 - bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»* Articolo così modificato, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

Il reato realizzato “a monte”, a prescindere dal fatto che sia stato realizzato in autonomia operativa ovvero in concorso, deve infatti essere attribuibile ad almeno uno dei soggetti attivi dell'autoriciclaggio.

Pertanto saranno due, distinti cronologicamente ma tra loro strumentalmente legati, i reati perfezionati dal medesimo autore persona fisica: il reato a monte, produttivo di utilità illecite economicamente rilevanti (non necessariamente ricompreso nel catalogo dei reati presupposto della 231) e l'autoriciclaggio, da considerarsi come reato di “intervento” su dette risorse illecite, tramite immissione delle stesse nel circuito economico lecito.

#### b. La condotta

La condotta dell'autore del reato presupposto punito dall'art. 648-ter.1 c.p. è descritta da un lato, attraverso il richiamo a quelle già incriminate dall'art. 648-bis c.p. (trasferimento e sostituzione del denaro o delle utilità provenienti da delitto); dall'altro, mutuando dall'art. 648-ter c.p. l'elemento dell'impiego delle utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie, impiego che assume rilevanza penale a prescindere da condotte in senso lato decettive in ordine alla provenienza dei beni oggetto della condotta.

La determinazione delle condotte punibili viene poi circoscritta, in concreto, a quei comportamenti che rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita del bene, seppur non necessariamente integranti espedienti artificiosi tipici, ad esempio, della truffa.

La lettera della norma, tuttavia, pone alcune difficoltà interpretative:

- nella descrizione del fatto tipico, in relazione al rapporto tra le condotte di trasferimento/sostituzione, da un lato, e la condotta di impiego, dall'altro;
- nonché in merito al nesso che tali condotte devono avere con le “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.

Quanto alla condotta di impiego di beni di provenienza delittuosa, è evidente che questa assume significato solo se tali risorse confluiscono nelle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative menzionate nel primo comma. Il verbo “impiegare” ha un significato molto ampio: l'autore del reato presupposto sarà punibile per qualsivoglia operazione di utilizzazione dei beni di provenienza illecita che si traduca in un investimento in attività economiche o finanziarie, purché venga realizzata con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita dei beni.

Essendo indubbio che la condotta di impiego si ponga in rapporto necessariamente con le attività economiche o finanziarie, il problema si pone invece per il trasferimento o sostituzione posti in essere dall'autore del reato presupposto.

In particolare, è stato evidenziato che nella formulazione del primo comma il legislatore, antepoendo, nell'elencazione delle condotte, l'impiego alla sostituzione ed al trasferimento, ha collegato sintatticamente tutte le modalità dell'azione alle attività economiche e finanziarie, con la conseguenza che non dovrebbe realizzarsi un autoriciclaggio penalmente rilevante se non nel contesto dell'utilizzazione dei beni di provenienza delittuosa in attività economiche<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> In questo senso S. CAVALLINI - L. TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di auto riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante*, in Dir. Pen. Cont. 23 gennaio 2015.

Tuttavia, è difficile comprendere l'utilità del riferimento rispetto alle condotte di trasferimento/sostituzione che, se devono necessariamente integrarsi nel contesto di attività economiche, si risolvono inevitabilmente in una forma di impiego dei beni di provenienza illecita.

È stata, quindi, indicata come preferibile un'interpretazione del primo comma che recida, in qualche modo, il nesso sintattico tra trasferimento/sostituzione ed il complemento (di luogo/mezzo) delle attività economiche.

Accogliendo tale orientamento, sarebbe penalmente rilevante la condotta dell'autore del reato presupposto il quale trasferisca sul conto corrente di una società di comodo il denaro di provenienza illecita a prescindere dall'utilizzazione del denaro in attività economiche o finanziarie e quindi anche nell'ipotesi in cui il denaro sia destinato ad utilizzazione personale.

Tuttavia, si tratta di interpretazione che può suscitare fondate perplessità dal punto di vista della lettera della legge che sembra legare anche le condotte di trasferimento/sostituzione al contesto di attività economiche e finanziarie e pare voler punire soltanto le condotte di occultamento che si traducano nell'investimento dei beni di origine illecita in attività economiche e finanziarie.

E difatti altri autori hanno proposto una differente impostazione, ritenendo che il fatto tipico di autoriciclaggio si realizzi soltanto quando alle disponibilità di provenienza illecita venga impressa una destinazione che ne implichi la re-immissione in attività economiche e finanziarie, essendo il disvalore della condotta di autoriciclaggio collegato alla lesione di beni giuridici quali l'ordine economico, il risparmio, la concorrenza<sup>14</sup>.

#### c. La clausola di non punibilità

A ciò si aggiunge, la speciale "causa di non punibilità" prevista dal quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p. (*«fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale»*), la quale contribuisce a meglio delimitare le condotte rilevanti.

Come affermato anche da ABI<sup>15</sup>, tale previsione – in uno con quanto già analizzato rispetto alla "destinazione" dei capitali illeciti – traccia "in negativo" i confini della fattispecie: da un lato, l'area della rilevanza penale segnata dall'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; dall'altro, l'area della non punibilità costituita dal mero utilizzo o godimento personale. Al netto di tali considerazioni, non è chiaro se la causa di non punibilità in questione sia riferibile anche a persona giuridica e, in caso positivo, come si concili tale elemento con il requisito di interesse o vantaggio necessario per la configurazione della responsabilità amministrativa degli enti.

#### d. La clausola modale

L'impiego, il trasferimento o la sostituzione di quanto ricavato dal reato presupposto deve essere effettuato in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza illecita. Ciò che conta non è il risultato dissimulativo ottenuto, ma la concreta possibilità di raggiungere tale obiettivo.

Tale elemento è comune nel disposto dell'art. 648-bis c.p. (dove si fa riferimento al verbo "ostacolare") cui si aggiunge, nel caso dell'autoriciclaggio, anche un ulteriore requisito qualitativo della condotta, indicato dall'avverbio "concretamente".

<sup>14</sup> Così F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di auto riciclaggio*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>15</sup> Circolare SL n.6 del 01.12.2015, Autoriciclaggio e Responsabilità degli Enti

Sul tema, le linee guida di Confindustria<sup>16</sup> sottolineano come l'avverbio in questione contribuisca a specificare che la *ratio* della norma è quella di selezionare e punire soltanto le condotte poste in essere per ostacolare, in concreto, l'identificazione della provenienza illecita delle utilità. In questo senso, l'auspicio di Confindustria è che la giurisprudenza sia rigorosa nel dare rilevanza agli elementi costitutivi della fattispecie, nell'ottica di punire soltanto quelle condotte che esprimono un disvalore penale ulteriore rispetto a quello riconducibile al reato-base, sanzionato in via autonoma.

#### e. Il reato presupposto dell'autoriciclaggio

A seguito delle ultime novelle legislative intervenute in ambito 231, il delitto di autoriciclaggio è da ritenersi sussistente anche quando il relativo reato presupposto sia un delitto colposo od una contravvenzione (punita con l'arresto non superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi).

E' ipotizzabile il reato di autoriciclaggio anche qualora ad essere reinvestiti siano i proventi di un reato già prescritto, anche se tale ipotesi è integrata quando la causa estintiva del primo reato sia maturata dopo la commissione del secondo. In breve:

- qualunque delitto o contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi) può dare luogo all'autoriciclaggio;
- l'autoriciclaggio non si estingue quando si prescrive il reato presupposto;
- il reato presupposto non deve essersi estinto prima della commissione dell'autoriciclaggio.

#### **J.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il delitto di autoriciclaggio previsto dall'art. 25-*octies* del Decreto:

- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie).

#### **J.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Con riferimento al delitto di autoriciclaggio, devono ritenersi qui integralmente richiamate le procedure e i protocolli specificamente previsti nel precedente paragrafo I.3, in aggiunta a quanto previsto dalle Policy e dai Regolamenti interni (Policy e Regolamento in materia di antiriciclaggio, Regolamento del Credito e disposizioni attuative del credito, Policy di classificazione della clientela, Regolamento di classificazione e valutazione dei crediti, Policy Antiusura, Regolamento poteri di firma, Regolamento poteri di delega, Policy grandi esposizioni, Regolamento inerente alla gestione del contante (par. 3.1.2 "Identificazione delle banconote sospette di falsità e controlli di idoneità"/l'Autorità di Vigilanza richiama l'attenzione degli operatori nel valutare i possibili profili di riciclaggio connessi ai versamenti di banconote danneggiate da parte della clientela), Regolamento disciplinare (con riferimento al par. 4.2 "Obblighi fondamentali") ed dalle Circolari interne in materia di prevenzione del fenomeno in oggetto.

#### **J.4. Ulteriori considerazioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente**

Relativamente alle problematiche interpretative più sopra evidenziate con riferimento all'individuazione delle condotte punibili ed all'impiego della clausola modale, è del tutto evidente

---

<sup>16</sup> Rif. circolare n. 19867 del 12.06.2015 in materia di autoriciclaggio e responsabilità amministrativa dell'ente

come queste incidano sulla consumazione o meno del delitto di autoriciclaggio, così come sull'integrazione del corrispondente illecito amministrativo di cui al Decreto 231/01.

Il principale quesito cui occorre fornire risposta è se la responsabilità dell'ente sussista solo nel caso in cui l'autoriciclaggio sia commesso in relazione ad uno dei reati presupposto di cui al Decreto 231, ovvero anche in caso di consumazione di altri reati non menzionati nella predetta normativa.

Allo stato, in assenza di granitico orientamento giurisprudenziale, la risposta al quesito non è di facile risoluzione.

Da una parte, infatti, qualunque reato può dar luogo all'autoriciclaggio e, inoltre, la Cassazione ha in passato formulato alcuni principi di diritto, pur in materia di associazione per delinquere, che farebbero propendere per l'affermazione della responsabilità dell'ente anche quando il presupposto dell'autoriciclaggio non sia anch'esso un "reato 231".

Tuttavia, ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali reati-base dell'autoriciclaggio, contrasta con il principio di tassatività e pare implicare un sovraccarico del sistema di prevenzione attivato dall'impresa. Sul piano operativo ne potrebbe derivare infatti un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.

D'altra parte, come evidenziato anche da Confindustria nella circolare più sopra richiamata, «*l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231*». Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, «*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*». Pertanto, alla luce del richiamo a tali garanzie – che l'ordinamento appresta per la responsabilità di natura penalistica – l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231. In caso contrario, infatti, si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non espressamente indicate.

Tuttavia, l'ABI, nella già citata circolare SL 6/2015 sopra citata, ha esplicitato una differente posizione, ciò di cui occorre tenere conto.

L'ABI mette infatti in dubbio «*che l'art. 25-octies possa essere interpretato nel senso di escludere la rilevanza, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo dell'ente, di condotte che abbiamo a oggetto proventi di reati non previsti nell'elenco dei reati presupposto*». Secondo ABI, infatti, l'art. 25-octies punisce la società che ha tratto un beneficio dall'attività di *laundering* realizzata da soggetti a questa riconducibili e che ha agevolato la condotta di costoro non avendo saputo impedire, per carenze organizzative interne, che il suo patrimonio venisse utilizzato per occultare la provenienza illecita dei capitali ivi investiti<sup>17</sup>.

Pertanto, ad avviso di ABI, qualora i proventi derivino da reati esclusi dal perimetro "231", l'ente dovrà munirsi di presidi focalizzati «*non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita dei beni. In tale ambito, andrà valutata, in particolare, la segmentazione dei flussi decisionali interni alla banca (con più step di approvazione e verifica, in ragione della particolarità dell'operazione)*». Inoltre, sempre ad avviso di ABI è necessario tener presente l'origine dei proventi: se interna o esterna alla banca. Nella prima ipotesi – spiega la circolare – «*le procedure e i principi di comportamento, già adottati per prevenire il rischio di commissione degli*

<sup>17</sup> In questo senso, SANTORIELLO, *La Circolare di Confindustria sul nuovo reato di autoriciclaggio e la responsabilità degli enti collettivi: alcuni pericolosi equivoci*, in Circolare 231, n. 7, luglio 2015, in Rivista231.it.

altri reati inseriti nell'elenco di quelli presupposto della responsabilità degli enti, possono risultare efficaci anche per la prevenzione "a monte" dell'autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti». Nella seconda ipotesi, dovranno riprendersi le procedure e le *best practice* adottate e maturate per fronteggiare il rischio di commissione dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Alla luce di quanto sopra osservato, un approccio metodologico che limitasse i presidi alla prevenzione dei soli reati ricompresi nel perimetro tracciato dal D.Lgs. n. 231/01 risulterebbe invero riduttivo e, con ogni probabilità, poco cautelante.

Al contempo, è da escludere l'effettiva possibilità di procedere alla mappatura e schermatura dei rischi derivanti da qualunque reato previsto dall'ordinamento. Si tratterebbe di un mero esercizio accademico poco coerente con le necessità di effettiva prevenzione del rischio-reato.

In definitiva, si ritiene opportuno monitorare il rischio autoriciclaggio attraverso la mappatura ed il presidio diretto di tutti quei reati che, in ragione delle attività svolte, della "storia" del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. e della giurisprudenza, risultino particolarmente "rilevanti" e capaci di generare un "provento" illecito passibile di re-impiego. In altri termini, si tratta di contestualizzare l'operatività della Banca e di individuare i reati "tipici" del settore bancario.

Rilevato che, ove il reato-base presupposto dell'autoriciclaggio consistesse in un reato contemplato nel D.Lgs. n. 231/01 il presente Modello già prevede presidi di controllo *ad hoc* ampiamente descritti nella presente Parte Speciale, nel successivo § J.3 si è invece proceduto all'esame delle principali famiglie di reato, allo stato escluse dal "catalogo dei reati 231", che "statisticamente" hanno, quantomeno nel recente passato, visto coinvolti gli intermediari finanziari e che potrebbero quindi costituire presupposto per il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p. Per ciascuna famiglia di reato, sono poi declinati i principali presidi di controllo, in essere o di cui occorre valutare l'implementazione, utili a costituire protocolli prevenzionali del rischio-reato in esame.

La giurisprudenza di merito e di legittimità espressasi sul punto, pur non avendo ancora compiutamente tematizzato la questione, non ha ravvisato alcuna limitazione ai reati presupposto idonei a fondare la responsabilità dell'ente da reato di autoriciclaggio, ritenendola sussistente anche a fronte delle condotte di reimpiego del profitto di delitti di estorsione o di bancarotta fraudolenta e, dunque, di delitti non contemplati nel catalogo dei delitti presupposto (Cass, 4 maggio 2018 n. 25979, Cass., 21 giugno 2019 n. 37503, Trib. Milano, ord. 29 maggio 2018).

#### **J.5. I reati non-presupposto rilevanti**

##### **A) I Reati Tributari non contemplati dall'art. 25 - quinquiesdecies<sup>18</sup> del Decreto**

Dalla ricognizione svolta è emerso che il primo rischio da mitigare, poiché in stretto collegamento con la fattispecie di autoriciclaggio, attiene alla commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 74/2000 (nel seguito anche solo "reati tributari"). Esiste infatti una sorta di legame "genetico" tra autoriciclaggio e "tematiche fiscali", desumibile proprio dal contesto normativo in cui l'art. 648-ter.1 c.p. è stato introdotto (Legge n. 186/2014 contenente altresì la disciplina della c.d. "*voluntary disclosure*").

Peraltro, adottando un approccio *risk based*, è prudente affermare che i reati tributari commessi in seno all'ente possono essere, per loro natura, eseguiti nel suo interesse ed a suo vantaggio.

---

<sup>18</sup> Introdotto dal Decreto Legge 26.10.2019, n. 124 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), convertito con alcune modificazioni dalla Legge 19.12.19 n. 157 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.19 ed in vigore dal 25.12.19).

Di seguito si riporta una sintetica illustrazione delle fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. n. 74/2000 e non introdotte nel novero del catalogo dei reati presupposto abbinando alla descrizione del reato la definizione dei presidi di controllo che la Banca ritiene idonei a fini di prevenzione del rischio fiscale. A tale riguardo, in via generale<sup>19</sup>, è utile valutare l'implementazione di un sistema di gestione del rischio fiscale, che – partendo dai presidi già in essere, quali ad esempio le valutazioni effettuate ai sensi del 16° aggiornamento della Circ. 285/13 di Banca d'Italia con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale – riduca, rendendolo accettabile, il rischio di commissione di reati tributari in seno alla Banca stessa.

A1) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/00).

Il reato si configura quando non vengono versate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione, per un ammontare superiore ad Euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta.

A2) Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/00).

A seguito di riformulazione della disposizione citata, il reato si configura quando non viene versata l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo e l'imposta evasa supera l'ammontare di Euro 250.000.

### **Ulteriori presidi di controllo relativi**

Al fine della mitigazione del rischio, oltre alla valorizzazione dei presidi di controllo già in essere presso l'intermediario (anche se attivati per altre finalità) è opportuno verificare, ex ante ed ex post, la correttezza delle dichiarazioni fiscali. Il coinvolgimento di più soggetti nella predisposizione di tali dichiarazioni (tra cui l'*outsourcer* e la società di revisione) può costituire, già di per sé, un primo, intrinseco, presidio del rischio in esame.

Inoltre si segnalano quali ulteriori presidi di controllo:

- sistema dei poteri (deleghe e procure) assegnati agli esponenti aziendali;
- procedura affari societari e segreteria societaria (ad esempio: convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, definizione dell'Ordine del Giorno, monitoraggio esercizio dei poteri delegati, altro);
- procedura fiscale (anche non formalizzata) in cui sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
- procedure contabili e di bilancio (ad esempio: accantonamenti, valutazione delle poste contabili, scritture di rettifica ed integrazione, definizione del piano dei conti, procedura ciclo attivo e passivo, verifica della veridicità delle fatture attive e passive prima del pagamento, verifica della corrispondenza tra intestatario fattura e beneficiario del pagamento, etc.);
- procedura acquisti (ad esempio: selezione del fornitore, accreditamento del fornitore, emissione ordine di acquisto, verifica dell'erogazione del servizio/fornitura, contratto di acquisto/fornitura, etc.);
- verifica dell'invio della dichiarazione (oltre ad eventuali dichiarazioni integrative, sostitutive o di rettifica) nonché verifica del versamento dei tributi (IVA, ritenute, ecc.) nei termini previsti dal legislatore (ad esempio: scadenziario adempimenti amministrativi e fiscali);
- procedura per attribuzione protocollo ed archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- procedura affidamento e gestione appalti;

---

<sup>19</sup> Analogamente a quanto previsto dall'art. 6 della L. 23/2014 per i c.d. "grandi contribuenti", cui è data l'opportunità di adozione del *Tax Control Framework*.

- verifiche della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e/o funzioni di controllo interno.

Peculiari riferimenti si trovano all'interno di: Statuto, Regolamento interno, Regolamento Comitato esecutivo, Regolamento Collegio Sindacale, Regolamento poteri di firma e di delega, nonché tutte le Circolari interne relative alle predette materie.

Ad integrazione dei presidi ivi indicati, si rimanda, altresì, ai protocolli prevenzionali di cui alla Parte Speciale P (Reati Tributari).

## **B) IL REATO DI USURA**

Altra fattispecie potenzialmente rilevante quale presupposto dell'autoriciclaggio è quella prevista dall'art. 644 c.p. che, in quanto astrattamente generatrice di provviste illecite passibili di re-impiego nell'ambito dell'intermediario, può fungere da presupposto non colposo al reato in esame<sup>20</sup>.

L'usura si configura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in cambio di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. È altresì punito chi opera in funzione di mediatore (cosiddetta mediazione usuraria).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (L.108/96).

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (c.d. usura soggettiva).

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cfr. Istruzioni Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM).

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare.

### **Presidi di controllo relativi**

Al fine della mitigazione del rischio, oltre alla valorizzazione dei presidi di controllo già in essere presso l'intermediario (anche se attivati per altre finalità), si segnalano i seguenti presidi di controllo:

- sistema dei poteri (deleghe e procure) ed individuazione dei soggetti autorizzati a definire i tassi di interesse passivi da applicare ai rapporti ed alle operazioni;
- nomina di un referente interno "anti-usura";
- procedura anti-usura (policy), adottata dalla Banca tenendo in considerazione le disposizioni della normativa di settore;
- verifiche della Funzione AML;
- verifiche della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- formazione del personale in materia anti-usura;
- previsione nel Codice Etico della Banca, nell'ambito dei rapporti con la clientela, della "piena osservanza e rispetto delle leggi, della normativa di vigilanza, delle disposizioni in tema di

---

<sup>20</sup> Per completezza informativa si segnala che il 7.01.2015 è stata presentata in Senato la proposta di Legge S. 1735, recante "Introduzione, tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell'usura bancaria e dell'estorsione". Ciò lascia supporre che l'usura potrebbe, in futuro, essere considerata quale autonoma fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti. Attualmente, il Ddl è stato assegnato alla Commissione Giustizia per l'esame preliminare.

*antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché della regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse”.*

Riferimenti si trovano all'interno dei seguenti documenti aziendali: Regolamento interno, Policy Antiusura, Regolamento del credito e disposizioni attuative del credito, Policy di classificazione della clientela, Codice Etico.

È poi opportuno alimentare un flusso informativo tempestivo verso l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale circa ogni procedimento penale in materia di usura che dovesse interessare esponenti aziendali e/o dipendenti o collaboratori dell'intermediario.

### **C) I REATI FALLIMENTARI**

Risulterà a tal punto chiaro come il delitto di autoriciclaggio abbia quale presupposto d'elezione quelle fattispecie penali funzionalmente orientate alla creazione di capitali illeciti. L'autoriciclaggio, infatti, presuppone un reato-base che origini denaro, beni o altre utilità delittuose. La rilevante nozione di provenienza delittuosa deve essere valutata in relazione al vantaggio economico asseritamente realizzato per il tramite del reato presupposto e, dunque, in stretta relazione contenutistica e teleologica. In proposito, tuttavia, non è indispensabile che il vantaggio illecito, successivamente reimpiegato, si origini in epoca posteriore alla consumazione del reato presupposto, ben potendosi profilare l'esistenza anche prima della consumazione del reato base.

Tale è l'esempio dei c.d. reati fallimentari, il cui provento è spesso il risultato di condotte dissipative e/o distrattive (già di per sé irregolari in termini civilistici in quanto derogatorie del sistema di *good governance* societaria e fonte di responsabilità), realizzate in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, condotte che proprio quest'ultima condizione connota definitivamente in termini penali.

Molti dei delitti previsti dalla Legge Fallimentare<sup>21</sup>, pur presentandosi come reati propri - il cui soggetto attivo non può essere "chiunque", bensì appartiene a categorie prestabilite di individui - possono vedere il concorso di esponenti della Banca ed assumono, pertanto, rilievo nell'ottica di prevenzione del rischio di autoriciclaggio.

Di seguito, una sintetica illustrazione delle fattispecie delittuose che possono venire in rilievo, comprendente esenzioni/aggravanti pertinenti; è importante evidenziare che le seguenti fattispecie integrano delitti proprio, ossia imputabili solo a categorie di soggetti ben definite:

#### C1) Bancarotta fraudolenta (Art. 216 L.F.)

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula

<sup>21</sup> Regio Decreto 267/1942 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo apportate dalla L. 132/2015; si vedano in particolare le Disposizioni Penali di cui al Titolo VI (artt. 216 e ss.).

titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

#### C1.2) Esenzioni dai reati di bancarotta (Art. 217-bis L.F.)

Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.

#### C2) Ricorso abusivo al credito (Art. 218 L.F.)

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Ai sensi dell'art. 225 L.F. si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

#### C3) Circostanze aggravanti e circostanza attenuante (Art. 219 L.F.)

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

#### C4) Fatti di bancarotta fraudolenta (Art. 223 L.F.)

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.

C5) Fatti di bancarotta semplice (Art. 224 L.F.).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

C6) Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata (Art. 236 L.F.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

Rispetto alle fattispecie sopra elencate (da C1 a C6), il cui soggetto attivo deve necessariamente essere, alternativamente, l'imprenditore, ovvero gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, è ben ipotizzabile il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, ossia dell'istituto di credito (*rectius*: del funzionario di banca) che sia stato consapevole "*del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico*"<sup>22</sup> e la cui condotta abbia dispiegato un'incidenza causale.

### **I relativi presidi di controllo**

Nonostante l'introduzione della disposizione di cui all'art. 217-bis L.F., che escludendo dal novero delle condotte punibili quelle che si collocano nel contesto di un concordato preventivo (ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato etc.), riduce di fatto il rischio per la Banca di incorrere in fatti concorsuali, o illeciti *tout court*, tutte le fattispecie fallimentari restano rilevanti nell'ambito dell'attività bancaria.

Invero, l'ampia casistica giurisprudenziale di addebiti concorsuali al dipendente dell'Istituto di

<sup>22</sup> In questo senso, ad es., Cass. Pen. sez. V, 26 giugno 1990, in Giust. Pen. 1991, II, 645.

credito relativa alle diverse fattispecie di bancarotta, ricorso abusivo al credito e, più in generale, ai reati fallimentari, definitivamente impone di effettuare un'analisi delle aree di operatività maggiormente esposte a tale rischio.

Si tratta, ad esempio, della gestione dei rapporti con la clientela, anche in occasione degli accordi di risanamento aziendale, di ristrutturazione del debito e di altre procedure concorsuali (ad esempio concordatarie).

Al fine della mitigazione del rischio, oltre - occorrendo - all'implementazione di specifiche procedure, si suggerisce di valorizzare i presidi di controllo già in essere presso la Banca anche se attivati per altre finalità. In particolare:

- sistema dei poteri (deleghe e procure) assegnati agli esponenti aziendali ed al personale dipendente (soggetti e/o comitati aditi per la concessione del credito, poteri esponenti funzione contenzioso e pre-contenzioso, altro);
- regolamento del credito - procedura concessione affidamenti;
- regolamento del credito - procedura gestione contenzioso e pre-contenzioso;
- sistemi di valutazione del merito creditizio;
- sistemi di accertamento della presenza *rating* di legalità delle imprese richiedenti affidamenti.

Nel dettaglio, riferimenti si trovano all'interno dei seguenti documenti aziendali: Policy di classificazione della clientela, Regolamento di classificazione e valutazione dei crediti, Regolamento del credito e disposizioni attuative del credito, tutte le Circolari rilevanti in materia, Regolamento interno e Codice Etico.

#### **D) I REATI DI TRUFFA SEMPLICE, CIRCONVENZIONE DI INCAPACE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA**

Da ultimo, occorre rilevare come assumano altresì rilievo, con riferimento all'attività bancaria e rispetto al delitto di autoriciclaggio in analisi:

- D1) il delitto di truffa nella forma semplice (art. 640 c.p.) - in aggiunta alla truffa aggravata, già richiamata all'art. 24 D.Lgs. 231/01 - in relazione ad esempio alla vendita di prodotti finanziari ove non debitamente accompagnati dalla necessaria ed opportuna informativa parametrata al profilo di rischio specifico della clientela;
- D2) il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), in relazione ad esempio al possibile condizionamento psichico esercitato da parte del personale di contatto/front-office su clienti particolarmente vulnerabili o in condizioni d'inferiorità, al fine di indurli alla conclusione di contratti ovvero all'apertura di rapporti a condizioni loro sfavorevoli e che in situazioni normali non avrebbero sottoscritto/aperto (cfr. rilascio procure a favore del personale di filiale per la gestione dei rapporti bancari/finanziari del cliente delegante);
- D3) il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), anche come conseguenza del reato di cui al precedente punto D2), in relazione ad esempio all'appropriazione di denaro della clientela da parte di personale di filiale che ne abbia il possesso in quanto procuratore/delegato del cliente.

#### **I relativi presidi di controllo**

Al fine di ridurre il rischio, oltre alla valorizzazione dei presidi di controllo già in essere presso l'intermediario (anche se attivati per altre finalità), si segnalano i seguenti presidi di controllo:

- sistema dei poteri (deleghe e procure) definito all'interno della struttura aziendale;
- procedure per la prestazione dei servizi d'investimento;
- procedura (ancorché non formalizzata) di monitoraggio dei portafogli clientela;
- procedure interne di controllo (*fraud detection*).

Riferimenti si trovano all'interno dei seguenti documenti aziendali: Regolamento interno, Regolamento del credito e disposizioni attuative del credito, Policy di classificazione della clientela, nonché tutte le Circolari relative alla materia.

#### **J.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a tutto quanto dettagliatamente previsto o suggerito nei precedenti protocolli e con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Funzioni aziendali trasmettono all'OdV senza ritardo tutte le informazioni riguardanti il procedimento in cui si sia rilevata o verificata un'anomalia, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

#### **K. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

##### **K.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

##### **K.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- acquisto e gestione di opere dell'ingegno (ad es. software, licenze aziendali, ecc.);
- gestione delle attività di marketing anche eventualmente tramite agenzie terze (ad es. organizzazione di eventi).

##### **K.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti acquisto e gestione di opere dell'ingegno e la gestione delle attività di marketing anche eventualmente tramite agenzie terze (ad es. software, licenze aziendali, ecc.), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento per l'utilizzo dei mezzi informatici e di comunicazione aziendale ed alla Policy sicurezza informatica, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Banca;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;

- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche i seguenti dati:
  - ✓ data di acquisto della licenza;
  - ✓ data di scadenza della licenza;
  - ✓ tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. *upload* su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- siano previsti controlli da parte dell'Amministratore di Sistema sulle attività che comportano l'utilizzo di opere dell'ingegno;
- l'Organismo di Vigilanza, unitamente all'Amministratore di Sistema, procede periodicamente alla verifica analitica di tutti i programmi informatici installati sui pc aziendali e delle relative licenze;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata *in outsourcing*, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
  - ✓ per i fornitori di software, la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
  - ✓ per le agenzie di marketing che supportano la Banca, il rispetto da parte delle stesse di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
  - ✓ la manleva per la Banca in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

Per le operazioni di marketing che prevedano l'uso di opere protette dal diritto d'autore, i protocolli prevedono che:

- che l'eventuale visione o riproduzione delle opere dell'ingegno sia preventivamente autorizzata da parte della SIAE;
- che di tale autorizzazione ne sia conservata copia presso gli uffici della Banca;
- che venga controllato che il supporto sia fornito di apposito contrassegno SIAE;
- che venga predisposto apposito modello (c.d. borderò) ove vengano riportati fedelmente i brani e/o i filmati soggetti al diritto di autore riprodotti e che copia fotostatica di tale modello sia conservata presso gli uffici della Banca.

#### **K.4. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi ed al verificarsi di ogni anomalia, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

#### **L. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

## **(art. 25-novies del Decreto)**

### **L.1. Reato applicabile**

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Banca il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

### **L.2. Attività sensibili e prevenzione**

Come i delitti di criminalità organizzata (v. paragrafo C.2 della presente Parte Speciale), la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Banca stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Banca relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o di testimone.

## **M. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

### **M.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati ambientali:

- reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
  - ✓ attività di raccolta<sup>23</sup>, trasporto<sup>24</sup>, recupero<sup>25</sup>, smaltimento<sup>26</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
  - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
  - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
  - ✓ predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla

<sup>23</sup> Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

<sup>24</sup> Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

<sup>25</sup> Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

<sup>26</sup> Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;

- traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452 - *quaterdecies* c.p. (il D.lgs. 21/2018 ha introdotto nel Codice Penale il reato di traffico illecito di rifiuti mediante attività organizzate prima previsto dall'art. 260 del D.lgs. 152/06) e che si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsti dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui (a seguito dell'entrata in vigore della L. 11/02/2019 n. 12, deve ritenersi abrogato qualsiasi riferimento previsto dal D.lgs. n. 231/01 ai reati riguardanti il SISTRI):
  - ✓ nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
- violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui le emissioni<sup>27</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- reati connessi alla tutela dell'ozono, previsti dall'art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e che si configurano nel caso in cui si effettuino attività illecite di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.
- In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.122 del 28-5-2015) della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" si è ampliato il novero dei c.d. "ecoreati" presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa, tramite l'inserimento nell'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 delle seguenti nuove fattispecie, tutte applicabili alla Banca (ad eccezione dell'art. 452 - *sexies* c.p. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività reato che punisce qualsivoglia condotta<sup>28</sup> abusiva commessa in relazione a materiale radioattivo. La norma

<sup>27</sup> Per "emissione" si intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico» (art. 268, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende «il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto [dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006] o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria» (art. 268, comma 1, lett. q), D.Lgs. 152/2006).

<sup>28</sup> Secondo la citata norma, è punibile «chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (art. 452-sexies c.p.).

prevede alcune fattispecie aggravate:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) che si configura nel caso in cui si determini abusivamente<sup>29</sup> una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente (nello specifico: delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna). Tale reato prevede un'aggravante speciale nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) ossia l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; o l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.), disposizione normativa che estende la punibilità anche a titolo di colpa per fatti di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. già precedentemente descritti), ed altresì anticipa la tutela anche a situazioni di concreto pericolo della realizzazione dei medesimi fatti, che al pari dei precedenti costituiscono ipotesi di reato-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, seppur con sanzioni attenuate.
- delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.), ovvero la previsione di uno specifico aggravamento di pena nel caso di associazioni criminose finalizzate alla commissione di qualsivoglia delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del Libro II del Codice Penale.
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), reato che punisce qualsivoglia condotta<sup>30</sup> abusiva commessa in relazione a materiale radioattivo. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

L'analisi delle modalità commissive di tutte le fattispecie delittuose in danno dell'ambiente, ivi comprese quelle da ultimo introdotte nel D.Lgs. 231/01 (art. 25-*undecies*) dalla Legge n. 68/2015, si ritiene che le stesse non rientrino tra quelle sensibili per le quali occorre individuare specifici protocolli preventivi, attesa l'attività tipica della Banca e l'oggetto sociale perseguito. In ogni caso, il sistema dei controlli già previsto ed implementato di cui ai successivi §§ M.3 e M.4 si ritiene valido ed idoneo anche per la prevenzione di tutti i reati in oggetto potenzialmente addebitabili alla Banca.

Anche con riferimento alle modalità tipiche di commissione dei richiamati reati – in virtù dell'astratta possibilità di impiegare, sostituire o trasferire nell'attività economico-finanziaria ed imprenditoriale della Banca gli illeciti proventi generati – si ritiene che le menzionate fattispecie incriminatrici possano costituire potenziale presupposto per l'ulteriore ed autonomo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., già ampiamente analizzato al precedente punto J del presente documento.

<sup>29</sup> In molte fattispecie di nuova introduzione e contenute nel Titolo VI-bis del Codice Penale ricorre l'avverbio "abusivamente" che, in relazione alle condotte penalmente rilevanti, va interpretato nel senso di un'attività – anche autorizzata – ma il cui esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo autorizzativo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell'ordinamento.

<sup>30</sup> Secondo la citata norma, è punibile «chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (art. 452-*sexies* c.p.).

Fermo quanto precede, la Banca considera tuttavia che i protocolli di prevenzione di seguito descritti (cfr. § M.4) e già adottati dalla Società costituiscano a monte valido ed efficace presidio del rischio di verifica dei reati (presupposti), evitando di conseguenza che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi.

### **M.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto:

- gestione degli aspetti ambientali;
- gestione dei contratti d'acquisto e selezione e gestione degli appaltatori/fornitori;
- gestione delle sedi;
- gestione dei rifiuti prodotti.

### **M.3. Protocolli di carattere generale**

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di carattere generale:

#### **Politica**

La Banca adotti un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere. Tali procedure:

- contengano l'impegno a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale applicabili;
- siano adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;
- siano periodicamente aggiornate.

#### **Ruoli e responsabilità**

La Banca adotti, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, siano previsti:

- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- requisiti minimi specifici - da verificare periodicamente - delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

#### **Controllo della legislazione**

La Banca adotti un sistema formalizzato che definisca:

- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti agli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della *best practice* e delle norme tecniche in materia ambientale.

#### **Gestione della documentazione**

La Banca adotti una procedura che disciplini le attività di controllo della documentazione inerente alla Gestione Ambientale. Tale procedura definisca:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

#### **Informazione, formazione e consapevolezza**

La Banca adotti una procedura che regolamenti il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti alla formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- tempi di erogazione della formazione (ad es. definizione di un piano di formazione).

#### **Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e controllo operativo**

Siano definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché i criteri organizzativi per:

- individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei Reati ambientali;
- individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

La Banca adotti una specifica procedura volta a favorire il controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

#### **Gestione delle emergenze ambientali**

La Banca adotti una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, la quale:

- individui gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisca ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individui i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisca tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- preveda le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la

valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

#### **Attività di Audit**

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
  - comunicazione dei risultati alla Direzione Generale.

#### **M.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione degli aspetti ambientali e la gestione dei rifiuti, i protocolli prevedono che:

- con riferimento alla gestione dei rifiuti, siano definiti criteri e modalità affinché:
  - ✓ nell'ambito della *produzione dei rifiuti*:
    - al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
    - sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
  - ✓ nell'ambito della *raccolta dei rifiuti* sia adottato uno strumento organizzativo che:
    - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
    - assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
    - assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
    - valuti l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
    - pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
    - assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
  - ✓ nell'ambito del *trasporto dei rifiuti* sia adottato ed attuato uno strumento organizzativo che:
    - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
    - assicuri, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;

- assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico)
- assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- ✓ nell'ambito dello *smaltimento dei rifiuti* sia adottato e attuato uno strumento organizzativo che:
  - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
  - sia monitorata periodicamente la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  - assicuri la disponibilità della documentazione relativa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contratti d'acquisto e la selezione e gestione degli appaltatori/fornitori, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti di cui alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle sedi, i Protocolli prevedono che:

- siano effettuate le previste comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- sia valutato l'impatto ambientale conseguente a modifiche strutturali o organizzative riguardanti le sedi operative;
- siano previste idonee modalità di gestione delle emergenze;
- sia previsto l'adeguato stoccaggio/conservazione delle materie prime;
- siano monitorate le prestazioni riferite alla produzione di rifiuti;
- sia verificato il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- siano effettuati interventi di manutenzione periodica e programmata dei depositi temporanei di rifiuti volti a limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;
- siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- siano definite idonee misure di intervento manutentivo d'emergenza volto a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;

- sia eseguito il censimento di eventuali asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e di dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **M.5. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni riguardanti il processo di smaltimento rifiuti, ogni qualvolta si verificano anomalie, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **N. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-duodecies del Decreto)**

#### **N.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati:

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
  - in numero superiore a tre;
  - minori in età non lavorativa;
  - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.
- i reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsti dall'art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituiti dalla condotta chi commetta atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi.

#### **N.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero esseri commessi i reati previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- assegnazione di appalti per lavori di ristrutturazione/manutenzione e valutazione e selezione dei fornitori;

#### **N.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.), in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento gestione del personale, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione, il Nucleo Risorse Umane raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Nucleo Risorse Umane, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la

corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'assegnazione di appalti per lavori di ristrutturazione / manutenzione e la selezione e valutazione dei fornitori, in aggiunta a quanto previsto dalla Policy in materia di esternalizzazioni aziendali e dal Regolamento sui poteri di delega e firma, i protocolli prevedono che:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva - DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Banca, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte, nonché di recedere unilateralmente dal contratto stesso nel caso di violazione della normativa oggetto del presente protocollo.

#### **N.4. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV i dati riguardanti il procedimento in cui l'eventuale anomalia si è verificata, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

### **O. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies del Decreto)**

#### **O.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p. ai sensi del quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

#### **O.2. Attività sensibili**

La Banca ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 25 - *quinquies* del Decreto:

- valutazione, qualifica e selezione dei fornitori e gestione degli acquisti, inclusi i servizi;
- selezione, assunzione e gestione del personale.

### **O.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi e la gestione degli appalti si applica quanto previsto ai paragrafi E.3., H.4., M.3 ed N.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la selezione, assunzione e gestione del personale si applica quanto previsto ai paragrafi A.4, E.3 ed N.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Ad integrazione dei protocolli specifici di prevenzione suindicati, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure interne: Regolamento gestione del personale (con riferimento al par. 4. 1 "Politiche retributive") e Politiche di remunerazione.

### **O.4. Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV i dati riguardanti il procedimento in cui l'eventuale anomalia si è verificata, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

## **P. Razzismo e xenofobia (art. 25 - terdecies del Decreto)**

### **P.1 Reati applicabili**

Sulla base della analisi condotte è considerato applicabile alla Banca il seguente reato:

Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, previsto dall'art. 604 bis c.p. ai sensi del quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

### **P.2 Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 25 - quinquies del Decreto:

- Valutazione, qualifica e selezione dei fornitori;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;

- Conferimento e gestione delle consulenze e dei contratti.

### **P.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori si applica quanto previsto ai paragrafi E.3. e I.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la selezione, assunzione e gestione del personale si applica quanto previsto ai paragrafi A.4, E.3., ed N.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti il conferimento e la gestione delle consulenze e dei contratti si applica quanto previsto ai paragrafi A.4. ed E.3. della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Ad integrazione dei protocolli specifici di prevenzione, tutti i destinatari del MOGC coinvolti nelle attività sensibili di cui alla presente parte speciale sono tenuti al rispetto del Regolamento sulla gestione del personale.

### **P.4 Flussi informativi verso l'OdV**

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV i dati riguardanti il procedimento in cui l'eventuale anomalia si è verificata, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").

## **Q. Reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del Decreto)**

### **Q.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/00 ai sensi del quale *"E' punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni"*;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 74/00 ai sensi del quale *"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi*

fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 74/00 ai sensi del quale “E' punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni”;
- occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 74/00 ai sensi del quale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari”;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 74/00 ai sensi del quale “E' punito con la reclusione da sei mesi e quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno anno a sei anni”;

- i delitti di dichiarazione infedele<sup>31</sup>, di omessa dichiarazione<sup>32</sup> e di indebita compensazione<sup>33</sup> di cui al D.lgs. n. 74/00 quando sono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto ed il valore dell'evasione o della tentata evasione<sup>34</sup> è pari o superiore a dieci milioni di euro (introdotti nel catalogo dei reati presupposto dall'art. 5, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 75/20, decreto attuativo della Direttiva PIF n. 2017/1371).

## Q.2. Attività sensibili

La Banca ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero esseri commessi i reati previsti dall'art. 25 – *quinqüesdecies* del Decreto:

- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti d'impresa; aggiornamento del piano dei conti;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie);
- valutazione, qualifica e selezione dei fornitori e dei clienti e gestione contratti d'acquisto;
- conferimento e gestione delle consulenze;
- gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva);
- accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad. es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali) e degli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- gestione e controllo delle note spese.

## Q.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori e dei clienti e la gestione dei contratti d'acquisto (ivi compresa la gestione delle consulenze), si applica quanto previsto ai paragrafi A.4 ed E.3 della presente Parte Speciale (con riferimento alle corrispondenti

<sup>31</sup> Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. 74/00, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 1. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 100.000; 2. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro 2.000.000. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Peraltro, degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle precedenti lett. a) e b).

<sup>32</sup> Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto obbligato non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (ivi compresa la dichiarazione di sostituto d'imposta) e l'ammontare dell'imposta evasa (o delle ritenute non versate in caso di dichiarazione di sostituto d'imposta) è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

<sup>33</sup> Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando non vengono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ad Euro 50.000.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 75/20 ("modifiche al d.lgs. n. 74/00") all'art. 6 del D.lgs. n. 74/00 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 – bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli art. 2,3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

attività sensibili), nonché i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” con le controparti sulla base del:
  - ✓ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - ✓ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - ✓ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
  - ✓ profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - ✓ caratteristiche e finalità dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione);
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Banca e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Banca formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Banca e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- istituzione di procedure di *due diligence* finanziaria complessa basata sulla valutazione del rischio di profilo soggettivo ed oggettivo che consentano di compiere un’adeguata verifica dei clienti e dei fornitori prima di instaurare un rapporto commerciale continuativo (ad. es. acquisizione visure camerali, bilanci, F24 ed ogni altro dato utile ai fine della prevenzione del rischio fiscale; acquisizione di autocertificazioni relative a condanne o procedimenti penali in corso) e conservare il fascicolo sulle verifiche svolte;
- tutte le operazioni di verifica dell’adeguatezza dei clienti/fornitori debbono essere tracciate e la relativa documentazione deve essere conservata nel rispetto degli obblighi di legge;
- per quanto riguarda la selezione e gestione dei consulenti, assicurare la qualifica del fornitore e la formalizzazione del contratto che preveda specificatamente: oggetto del contratto, compenso pattuito, metodo di pagamento clausole etiche e di compliance;
- valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori;
- in caso di ricorso a manodopera esterna, effettuare i dovuti controlli sul personale impiegato dalla controparte e le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (es. contratto di lavoro, permessi di soggiorno, DURC).

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie (ivi inclusa la fatturazione attiva e passiva), si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti le valutazioni e le stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti d’impresa; aggiornamento del piano dei conti si applica quanto

previsto al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile;

Per le operazioni riguardanti la gestione sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie) e la gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale si applica quanto previsto al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti gli accordi, joint venture, partnership con terze parti, agenti, si applica quanto previsto al paragrafo C.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile;

Per le operazioni riguardanti la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad. es. predisposizione di modelli F24, depositi fiscali), e la gestione degli adempimenti previdenziali ed assistenziali, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile, nonché i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- per ogni operazione contabile, nonché per tutti gli adempimenti tributari quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, deve essere prodotta e conservata un'adeguata documentazione di supporto, non limitata alle fatture emesse e ricevute, bensì estesa a tutti gli altri documenti fiscalmente rilevanti (ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito). Tale documentazione dovrà consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, la ricostruzione accurata dell'operazione, la segregazione delle funzioni nell'ambito del processo amministrativo - contabile;
- devono essere effettuati controlli periodici sulle scritture di contabilità generale e sul libro giornale, sulla gestione della contabilità cespiti, sulla contabilità IVA;
- assicurare il preventivo e tempestivo coinvolgimento della funzione fiscale nello svolgimento delle principali attività ordinarie e straordinarie della Banca per poter realizzare una completa e corretta gestione della variabile fiscale;
- vietare l'adozione di costruzioni fiscali artificiose ovvero transazioni che non riflettano la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti e supportati da professionisti qualificati;
- garantire la correttezza, completezza, nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali ed infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari in oggetto, gli organi di controllo e la Società di Revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, verifichino costantemente che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa.

Ad integrazione dei protocolli specifici di prevenzione dei reati fiscali di cui all'art. 25 - *quinquiesdecies* del Decreto, si richiamano le procedure adottate dalla Banca nella parte speciale A (Reati contro la P.A.), E (Reati societari), I e J (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed Autoriciclaggio), con riferimento alle singole attività sensibili suindicate, nonché il Regolamento sui poteri di delega ed il Regolamento sui poteri di firma.

#### **Q.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Le Funzioni aziendali coinvolte/nuclei nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

A titolo esemplificativo, alle singole funzioni aziendali è fatto obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali: assenza di plausibili giustificazioni per operazioni non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività ed esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Funzioni a vario titolo coinvolte/nuclei, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati e la predisposizione di specifici e regolari flussi informativi sulla corretta attuazione dei principi di controllo, sanciti nel presente protocollo, secondo le modalità che verranno comunicate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle Funzioni coinvolte/nuclei nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità dell'intero processo comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato - tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Inoltre, nell'ambito della vigilanza, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare:

- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, volti a riscontrare l'eventuale costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche, con la collaborazione del Collegio Sindacale, nel caso in cui vengano riscontrati possibili indici di illecito quali, a titolo esemplificativo, debiti ingenti e crediti fiscali;
- verifiche periodiche sulle operazioni più rilevanti (ad. es. per valore economico o per coinvolgimento di società quotate e/o a fiscalità estera);
- controlli in caso di ispezioni o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria o di altra autorità pubblica;
- verifiche sulle regolarità formali richiamate dal modello e sull'invio dei flussi informativi da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Infine, verrà definito un programma di incontri periodici tra l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, in prossimità della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

## **R. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25 - septiesdecies ed art. 25 - duodevicies del Decreto)**

### **R.1 Reati applicabili**

La L. n. 22 del 9 marzo 2022 ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/04) aggiungendo, altresì, nuove fattispecie ed ha introdotto nel D.lgs. n. 231/01 l'art. 25 - *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25 - *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Banca i seguenti reati:

- appropriazione indebita di beni culturali, previsto dall'art. 518 - *ter* c.p ai sensi del quale viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropri al fine di procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto;
- ricettazione di beni culturali, previsto dall'art. 518 - *quater* c.p ai sensi del quale viene punita la condotta di chi acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o, comunque, abbia un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto;
- importazione illecita di beni culturali, previsto dall'art. 518 - *decies* c.p. ai sensi del quale è punito chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dagli artt. 518 - *quater*, 518 - *quinquies*, 518 - *sexies* e 518 - *septies*, importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esporti da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- riciclaggio di beni culturali, previsto dall'art. 518 - *sexies* c.p. ai sensi del quale è punito chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsto dall'art. 518 - *terdecies* c.p. ai sensi quale è punita la condotta di chi commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi di cultura.

### **R.2 Attività sensibili**

All'interno della Banca, il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può configurarsi nella gestione del proprio patrimonio culturale o nei rapporti con la clientela, con riguardo, ad esempio, alla concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti in attività illecite (es. costruzione di immobili in siti protetti) che pregiudichino il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

La Banca ha individuato, pertanto, le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero esseri commessi i reati previsti dagli artt. 25 - *septiesdecies* e *duodevicies* del Decreto:

- gestione del proprio patrimonio culturale;
- gestione dei rapporti con i clienti.

### **R.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Si richiamano le procedure adottate dalla Banca nella parte speciale E (Reati societari), I e J (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed Autoriciclaggio), con riferimento alle seguenti attività sensibili: gestione degli acquisti e gestione dei rapporti con i clienti.

#### **R.4 Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento alle specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV - senza ritardo alcuno - ogni anomalia che dovesse verificarsi nello svolgimento delle rispettive attività, nonché le ulteriori informazioni individuate nella parte speciale del MOGC (sezione 4.9.6 "Flussi informativi").